Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 245 del 6 settembre 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 settembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 53

REGIONE CAMPANIA

(Pubblicate nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 50 del 10 agosto 1982)*

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 34.

«Concessione di contributo alle sezioni provinciali dell'Unione Italiani Ciechi della Campania».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

In considerazione dell'elevato rilievo sociale, allo scopo di consentire all'Unione Italiana Ciechi di meglio perseguire ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 23 dicembre 1978 i propri compiti istituzionali, sia associativi che di rappresentanza e tutela dei minorati della vista così come previsti dalle norme vigenti e da quelle statutarie, la Regione Campania concede, a titolo di contributo annuo, la erogazione della somma di lire cento milioni in favore dell'Unione Italiana Ciechi della Campania.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla Presidenza del Consiglio regionale della Campania dell'Unione Italiana Ciechi ed è ripartito tra le cinque Sezioni provinciali operanti nella Regione in misura proporzionale al numero dei ciechi iscritti e residenti nelle rispettive province.

Art. 2

Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi deve presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, alla Giunta regionale della Campania, il programma delle attività, distinte per ciascuna sezione provinciale, che intende svolgere nell'anno successivo ed, entro il 31 maggio di ogni anno, il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvato dalle Assemblee dei soci.

La Giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge, invita gli organi responsabili dell'Unione Ciechi a rettificare il programma annuale di attività.

Relativamente all'esercizio 1982 il programma di cui ai commi precedenti può essere presentato nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 100 milioni, si fa fronte per il 1982 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1465, di nuova istituzione con la denominazione: «Contributo all'Unione Italiana Ciechi» mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento di cui al capitolo 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari somma.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 2 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N.35

«Indirizzi e direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali in materia di botteghe scuola».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Articolo unico

La delega alle Province delle funzioni amministrative di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, avrà attuazione mediante legge di modifica delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 63 e 9 novembre 1974, n. 64 che la Giunta regionale è impegnata a presentare in Consiglio regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 2 agosto 1982. DE FEO

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982 N. 36

«Proroga della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58 concernente: "Interventi finanziari per i collegamenti marittimi con mezzi rapidi di interesse regionale per le isole del golfo di Napoli e per le località costiere di interesse turistico"».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Gli interventi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1980 n. 58 vengono attuati anche per il 1982, con le modalità previste dalla medesima legge regionale.

Potranno essere ammessi al piano di cui all'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58, collegamenti con decorrenza 1. luglio 1982 a condizione che gli stessi siano effettuati con le medesime modalità di esercizio autorizzate per l'anno 1981, risultanti dalla convenzione di cui all'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58 e con l'applicazione di tariffe stabilite dalla Giunta regionale.

La condizione di cui al comma precedente dovrà risultare da apposita dichiarazione resa dall'impresa interessata con la forma della dichiarazione resa a pubblica autorità e con responsabilità di quanto dichiarato per eventuali falsità riscontrabili in sede di controllo.

Art. 2

Per l'ammissione ai benefici della presente legge, si prescinde dal termine di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58 e le relative domande devono essere presentate entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 lettera a) della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58 è autorizzata, con riferimento al servizio svolto nel 1981, un'integrazione di spesa di Lire 200.000.000, finalizzata all'integrazione dei contributi stanziati per il programma dei collegamenti marittimi già approvato ed all'adeguamento del costo miglio secondo i parametri forniti dal Ministero della Marina Marcantile.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, lettera b) della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58 e autorizzata, con riferimento ai servizi svolti nell'anno 1981, una integrazione di spesa di Lire 100.000.000 finalizzata all'integrazione dei contributi stanziati per il programma dei collegamenti marittimi già approvato ed all'adeguamento del costo miglio secondo i parametri forniti dal Ministero della Marina Mercantile.

All'onere di cui ai precedenti commi si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 443/bis dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, di nuova istituzione, così denominato: «Integrazione contributi per l'anno 1981 di cui alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 58» mediante prelievo della somma di Lire 300.000.000, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal fondo di cui al capitolo 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che si riduce di pari importo.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58 è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di Lire 50.000.000.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58 è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di Lire 1.000.000.000.

All'onere complessivo di Lire 1.050.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per il 1982 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 443 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, mediante prelievo della somma di Lire 1.050.000.000 dal fondo globale di cui al Capitolo 201 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 2 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982 N. 37

«Misure dell'intervento finanziario della Regione per la concessione di contributi in annualità».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

I contributi in annualità di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, sono concessi agli Enti, per la esecuzione di opere pubbliche e di pubblico interesse, in misura corrispondente al tasso, durata ed aliquota della rata di ammortamento dei mutui praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti vigenti all'atto dell'adozione del provvedimento concessivo regionale.

Detto tasso, durata ed aliquota di ammortamento sono di volta in volta adeguati alle determinazioni della Cassa Depositi e Prestiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2

I contributi in annualità, di cui al precedente articolo, concessi prima dalla variazione del saggio di interesse, sono adeguati alle annualità ed alla effettiva aliquota annuale di ammortamento vigente.

Tale adeguamento si concede a favore degli Enti abilitati:
a) - che hanno in corso di perfezionamento o che abbiano già perfezionato mutui con la Cassa DD.PP. dopo la entrata in vigore del Decreto Ministeriale di variazione del tasso di interesse sui mutui praticato dalla stessa Cassa DD.PP.;
b) - che abbiano provveduto all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere ai sensi dell' art. 20 della legge regionale 51/1978.

Art. 3

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei contributi in annualità già disposti a fronte dei mutui non ancora concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti agli Enti beneficiari, sono finanziati, per l'esercizio 1982 con i fondi di cui al Capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio e per gli anni successivi con i fondi del corrispondente capitolo di bilancio.

Gli stanziamenti di cui al precedente comma, ove nel corso dell'esercizio risultino insufficienti al fabbisogno, sono integrati adeguatamente provvedendo al prelevamento dell'occorrente importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, seguendo la procedura di cui all'articolo 26 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

Art. 4

Sono abrogati l'articolo unico della legge regionale 23 luglio 1981, n. 48 e le altre norme in contrasto con la presente legge.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

Napoli, 2 agosto 1982 DE FEO

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982 N. 38

«Indirizzi e direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali in materia di commercio ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 29 maggio 1980, N. 54 integrata con legge regionale 1 settembre 1981, N. 65».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge.

Art. 1

Le funzioni amministrative nella materia fiere e mercati, delegate ai comuni ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 29 maggio 1980 n. 54 sono esercitate dagli Enti destinatari in conformità ai piani di cui alla legge regionale 4 maggio 1981 n. 35 ed alle seguenti direttive.

Le autorizzazioni allo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 luglio 1971 n. 558, sono sottoposte alle seguenti direttive fondamentali:

a) il tradizionale svolgimento di attività di commercio ambulante non girovago è accertato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, giusta secondo comma del citato articolo 2 della legge 558/1971;

b) la proposta di autorizzazione del mercato domenicale o festivo deve essere inviata ai Comuni contermini per la pubblicazione all'albo per 15 giorni e per le eventuali osservazioni; sulle opposizioni si pronuncia la Giunta Regionale;

c) si applicano le norme di cui alla legge 19 maggio 1976 n. 398, concernente la disciplina dell'ambulantato.

Sino all'approvazione dei piani di cui al primo comma, il nulla-osta previsto dall'art. 26 della legge 11 giugno 1971 n. 426 è rilasciato dai Comuni sentita la commissione di cui all'art. 17 della stessa legge.

Sino all'approvazione della legge regionale di disciplina delle manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di fiere e mostre la cui rilevanza territoriale non ecceda l'ambito comunale è autorizzato dai Comuni ai sensi del R.D.L. 29 gennaio 1934 n. 454 e successive modifiche, sentita la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 29 maggio 1980 n. 54, il Presidente della Giunta regionale può procedere all'assegnazione per comando, presso i Comuni per periodi limitati e previa intesa con gli Enti delegati, di personale regionale oltre i limiti numerici di cui alla tabella A) annessa alla legge regionale n. 65 del 1 settembre 1981.

Resta, inoltre, ferma la possibilità per i Comuni di avvalersi degli uffici regionali, giusto art. 12 comma 2 della legge regionale n. 54 del 29 maggio 1980.

Le funzioni amministrative relative alla istituzione, trasferimenti e ampliamenti di mercati all'ingrosso sono esercitate dalla Giunta Regionale sulla base della legge regionale n. 13 del 1 aprile 1975.

Art. 2

Le funzioni amministrative di cui al I comma dell'articolo 18 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 sono esercitate dai Comuni in conformita alla legge regionale 4 maggio 1981 n. 34

Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 il Presidente della Giunta regionale può procedere alla assegnazione per comando, presso i Comuni, per periodi limitati e previa intesa con gli Enti delegati, personale regionale oltre i limiti numerici di cui alla tabella A) annessa alla legge regionale 65 del 1 settembre 1981.

Resta inoltre, ferma la possibilità per i Comuni di avvalersi degli uffici regionali, giusto art. 12 comma 2 della legge regionale n. 54 del 29 maggio 1980.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, Comma II della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chinque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 2 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 39.

«Determinazione della indennità di presenza e del trattamento di missione spettante ai componenti il Comitato Tecnico regionale di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685»

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Presidenza del Comitato Tecnico Regionale, come previsto dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è assunta dall'Assessore preposto al Servizio Industria e Artigianato della Regione Campania.

Art. 2

L'indennità di presenza, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, ad eccezione del Presidente, per i

componenti ed il Segretario del Comitato Tecnico Regionale, previsto dall'art. 1) della Legge 7 agosto 1971, n. 685, sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 3

Ai componenti del Comitato Tecnico Regionale, di cui al precedente articolo, ed al Segretario dello stesso, è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta e per un massimo di cinque sedute mensili.

L'importo è stabilito nella misura di L. 25.000 per tutti i componenti il Comitato ad eccezione del Presidente.

Ai componenti che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato, vengono rimborsate le spese di viaggio, secondo le norme vigenti per i dipendenti della Regione Campania.

Ai componenti che non risiedono nella Regione Campania viene inoltre corrisposta un'indennità di trasferta, secondo le norme vigenti per i dipendenti dello Stato.

Le indennità indicate nei precedenti commi, si intendono al lordo delle ritenute erariali.

Art. 4

Ai componenti ed al Segretario del Comitato Tecnico regionale che per ragioni del loro ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il rimborso delle spese di viaggio nonchè l'indennità di trasferta nei limiti indicati nell'art. 3.

La missione dev'essere autorizzata dal Presidente del Comitato.

Art. 5

Alla liquidazione del gettone di presenza, del rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di trasferta, si provvede periodicamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore all'Industria ed Artigianato, se delegato, sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

Art. 6

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'anno 1982 in L. 6.000.000, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 56 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 2 agosto 1982 DE FEO

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 40.

«Modificazioni alla legge regionale 30 agosto 1978 n. 37»

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ai fini dell'erogazione dell'indennità compensativa annua di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37 il limite minimo di superfice agricola utilizzata di cui al 2. comma lettera c) dell'articolo medesimo è ridotto a due ettari.

Art. 2

L'art. 3. della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di allevamenti di bovini, ovini e caprini, la indennità compensativa di cui al precedente art. 2, viene commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (UBA) allevate durante l'anno secondo gli scaglioni sotto indicati:

— per le prime 15 UBA: 97 ECU per UBA e per le successive;

— oltre 15 fino a 30 UBA: 70 ECU per UBA;

— oltre 30 fino a 50 UBA: 50 ECU per UBA;

— oltre 50 UBA: 20 ECU per UBA.

Nel caso di forme associate di gestione gli scaglioni sono determinati moltiplicando il numero delle UBA di cui al comma precedente per il numero dei soci.

L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 97 ECU per ettaro di superficie foraggiera a disposizione dell'azienda.

Nelle zone definite dall'art. 3 paragrafo 3 della direttiva n. 75/268/CEE e nelle zone collinari ricadenti nei territori definiti dall'art. 3 paragrafi 4 e 5 della direttiva stessa, nel calcolo delle UBA potranno essere incluse anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.

Nelle zone definite dall'art. 3 paragrafi 4 e 5 della direttiva n. 75/268/CEE, escluso quelle collinari, nel calcolo delle UBA possono essere incluse le vacche da latte, quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda; in tal caso l'indennità viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte.

Per la determinazione delle UBA vanno considerati i seguenti coefficienti di conversione:

— tori, vacche ed altri bovini di più di due anni = 1,0 UBA

— bovini da sei mesi a due anni = 0,6 UBA

— pecore = 0,15 UBA

— capre = 0,15 UBA

L'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37 è sostituito dal seguente:

«Nelle zone individuate dalla direttiva n. 75/273/CEE, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quelle zootecniche, l'indennità compensativa va commisurata alla superfice agricola utilizzata (SAU) con esclusione di quella destinata alla produzione foraggiera, alla produzione di frumento ed alla coltivazione intensiva di pero, melo e pesco eccedente le 50 are per azienda.

La misura dell' indennità compensativa viene concessa secondo gli scaglioni sottoindicati:

— per i primi 15 ettari: 97 ECU/ Ha e per la restante superficie;

— oltre 15 fino a 30 ettari: 70 ECU per ettaro;

— oltre 30 fino a 50 ettari: 50 ECU per ettaro;

— oltre 50 ettari: 20 ECU per ettaro.

Nel caso di forme associate di gestione gli scaglioni sono determinati moltiplicando il numero degli ettari di cui al comma precedentemente per il numero dei soci».

Art. 4

All'art. 11 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37 al I comma sono aggiunti i seguenti:

«Per la ripartizione di fondi da destinare agli interventi di cui all'art. 2 dovrà in ogni caso tenersi conto delle esigenze connesse alla erogazione delle quote annue successive alla prima.

Con la legge di approvazione del bilancio annuale o di sue variazioni, nell'ambito delle risorse complessive disponibili, si dovrà tener conto delle eventuali necessità di incrementare le somme assegnate dallo Stato per far fronte alle esigenze di cui al comma precedente.

All'art. 10 della legge 30 agosto 1978, n. 37 è soppresso il secondo comma.»

Art. 5

Le norme di cui alla presente legge ed alla legge regionale 30 agosto 1978, n. 37 si intendono modificate in conformità alle modifiche eventualmente introdotte nella materia da norme statali e comunitarie.

Per quanto concerne la determinazione degli aiuti previsti per scaglioni dagli art. 2 e 3 della presente legge a seguito delle modifiche di cui al comma precedente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, saranno fissate le nuove misure degli aiuti nel rispetto del rapporto definito dai citati art. 2 e 3.

Art. 6

Le norme di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1982.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 2 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 41

«Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato — Concessione di contributi ordinari annuali».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Associazione Coltivatori Diretti

Sono concesse sovvenzioni annuali, per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle strutture regionali delle Associazioni Professionali dei coltivatori diretti di seguito indicate:

— Federazione regionale dei Coltivatori Diretti;

— Confederazione Italiana Coltivatori;

— Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana;

— Associazione Italiana Coltivatori.

Art. 2

Finalità delle sovvenzioni

Le sovvenzioni di cui al precedente articolo sono concesse per lo svolgimento da parte delle predette Associazioni delle finalità istituzionali ivi compreso lo svolgimento di congressi, convegni, seminari, iniziative di supporto e promozionali nonchè per l'attività di assistenza tecnica disposta a favore dei propri iscritti.

Art. 3

Modalità di concessione delle sovvenzioni

La Giunta regionale dispone la concessione delle sovvenzioni su domanda dei livelli regionali delle Associazioni di cui all'art. 1 da presentarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

I fondi sono così ripartiti:

a) per il 15% in parti uguali fra le stesse;

b) per il 25% in proporzione al numero degli iscritti nell'ambito regionale;

c) per il 60% in proporzione alle spese di funzionamento regolarmente documentate, ivi compresi stipendi ed oneri sociali per il personale regolarmente assunto ed impegnato anche presso le strutture provinciali delle Associazioni per lo svolgimento dei compiti di istituto.

Le spese anzidette formeranno oggetto di una analitica relazione da sottoporre all'approvazione degli organi statutari della struttura regionale. Ai fini del computo degli oneri diretto ed indiretto per il personale dipendente, dovrà farsi ricorso anche ai versamenti effettuati agli Enti previdenziali.

Art. 4

Patronati dei coltivatori diretti

La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore dei Patronati, giuridicamente riconosciuti, che siano diretta emanazione delle Associazioni di cui al precedente art. 1. Le domande vanno presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 5

Riparto fondi fra i Patronati

I fondi sono ripartiti fra gli Enti di cui al precedente articolo in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione rilevabile dai registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.

Art. 6

Riparto fondi

La ripartizione dei fondi per l'esercizio finanziario 1982 sarà effettuata, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, fra le Associazioni ed i Patronati che presentino la richiesta nonché la relativa documentazione riferita all'anno 1981, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 7

Norme finanziarie

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1982 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 129 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, previamente integrato della somma di L. 350.000.000 mediante prelievi di pari ammontare dallo stanziamento di cui al cap. 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 2 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 42.

«Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità generali

Al fine di perseguire l'elevazione dei redditi in agricoltura, la salvaguardia dei livelli occupa-

zionali, il riequilibrio del processo di sviluppo, valorizzando l'impresa diretto - coltivatrice, la professionalità agricola, l'associazionismo e la cooperazione, con la presente legge vengono disciplinati gli interventi in agricoltura in attuazione del programma agricolo regionale nella sua articolazione territoriale, secondo principi di organicità e di unitarietà delle procedure e in conformità delle norme fondamentali sulla delega delle funzioni regionali agli Enti locali.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di prime direttive fondamentali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 e dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65.

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 2

Piano zonale di sviluppo agricolo

La Regione adotta il piano zonale di sviluppo agricolo quale fondamentale strumento di individuazione e finalizzazione degli interventi pubblici e privati per lo sviluppo dell'agricoltura, nel quadro del piano regionale di sviluppo.

Raccordato agli indirizzi di politica economica e di assetto territoriale, il piano zonale di sviluppo agricolo costituisce momento di integrazione e coordinamento per l'applicazione delle normative riguardanti l'agricoltura, derivanti dalle scelte regionali definite anche attraverso i piani settoriali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed in attuazione degli indirizzi comunitari e nazionali ivi compresi quelli per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 3

Contenuti del piano zonale

Il piano zonale di sviluppo agricolo, che avrà una durata di 5 anni, dovrà in particolare indicare per l'ambito territoriale di riferimento:

a) gli obiettivi di natura economico - sociale, di carattere produttivo e quelli relativi alla destinazione agricola delle aree, in coerenza con il programma regionale di sviluppo economico e sociale, con il piano di assetto territoriale o, in mancanza di essi, con le direttive regionali in materia;

b) le opere pubbliche da realizzare nei campi della difesa del suolo e della irrigazione, nonché le infrastrutture rurali;

c) gli interventi volti al miglioramento dell'organizzazione aziendale ed interaziendale e delle strutture produttive;

d) le scelte prioritarie ai fini della valutazione degli interventi per lo sviluppo aziendale;

e) le iniziative indirizzate allo sviluppo della cooperazione, dell'associazionismo e della integrazione intersettoriale;

f) i servizi e gli impianti collettivi da promuovere e sostenere;

g) le iniziative da adottare nei settori della ricerca e sperimentazione agraria, della promozione, informazione, divulgazione e della formazione professionale;

h) le esigenze inerenti le ricerche socio - economiche e territoriali e quelle necessarie ai fini della formulazione dei progetti esecutivi degli interventi;

i) le iniziative dirette alla ricerca di nuovi spazi mercantili per le produzioni agricole della zona.

Art. 4

Competenze per la formulazione dei piani zonali

Alla formulazione dei piani zonali provvedono le Comunità Montane per i territori montani dei rispettivi Comuni e le Amministrazioni provinciali per i restanti territori.

Il piano zonale di sviluppo agricolo per le Comunità Montane costituisce un'articolazione del «piano di sviluppo socio-economico» di cui all'art. 13 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3.

Tutti gli Enti operanti nel settore agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella formulazione dei loro piani tengono conto delle indicazioni contenute nel piano zonale di sviluppo agricolo.

Le Amministrazioni provinciali individuano gli ambiti territoriali di riferimento per la formulazione dei piani zonali.

Art. 5

Collaborazioni per la formulazione dei piani zonali

L'Amministrazione regionale mette a disposizione degli Enti di cui all'art. 4 tutti gli studi, le analisi e le elaborazioni utili ai fini della formulazione dei piani zonali.

In conformità di quanto previsto dall'art. 2, lettera h), della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8, per la predisposizione déi piani zonali, gli Enti anzidetti possono avvalersi dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, stipulando con lo stesso apposite convenzioni, sempreché l'Ente vi provveda con le proprie strutture.

Per le Comunità Montane «Alta Irpinia», «Terminio Cervialto», «Valle dell'Irno», «Alto e Medio Sele» e «Tanagro», i cui territori sono stati particolarmente colpiti dal sisma del 23 novembre 1980, l'E.R.S.A.C. fornisce entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge una proposta di piano zonale elaborata dalle proprie strutture da sottoporre a ciascuna delle Comunità Montane interessate.

Art. 6

Approvazione dei piani zonali

Le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Regione i piani zonali di sviluppo agricolo.

Alla scadenza del termine, in caso di inattività da parte degli Enti di cui al primo comma, la Giunta regionale, entro sei mesi, vi provvede direttamente avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca o affida l'elaborazione dei piani all'E.R.S.A.C. che deve provvedervi con le proprie strutture entro lo stesso termine.

I piani sono approvati, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, entro tre mesi dalla loro presentazione.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, cura il coordinamento dei piani di attività degli Enti operanti nel territorio con i piani zonali di sviluppo agricolo.

Art. 7

Adeguamento dei piani zonali

Gli Enti di cui all'art. 4, nell'ipotesi che si verifichino modificazioni nelle rispettive realtà socio - economiche o variazioni nel quadro di riferimento regionale delle scelte e degli indirizzi di sviluppo, adeguano i piani zonali.

Art. 8

Progetti di sviluppo

Il piano zonale di cui al precedente art. 3 si attua attraverso progetti di sviluppo nei quali sono inclusi in un contesto organico gli interventi pubblici da realizzare e quelli privati da promuovere per conseguire gli specifici obiettivi del piano zonale in ambiti territoriali determinati, avuto riguardo alle accertate condizioni di fattibilità tecnica, economica e gestionale, ai costi e ai tempi di realizzazione.

Ai fini della formulazione dei progetti, si dovrà, fra l'altro, tener conto:

— delle indicazioni dei Comuni e degli altri Enti operanti sul territorio;

— delle proposte avanzate dagli operatori agricoli singoli ed associati;

— delle ipotesi ed indicazioni tecniche formulate dalle Amministrazioni pubbliche regionali e statali, nonché dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Gli Enti di cui al precedente art. 4 sono tenuti a presentare, entro sei mesi dall'approvazione del piano zonale, i primi progetti di sviluppo. I successivi progetti o le integrazioni e le modifiche di quelli già definiti sono presentati entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 9

Finanziamento dei progetti di sviluppo

Per la realizzazione dei progetti di sviluppo, la Giunta regionale, accertata la loro coerenza con i piani zonali e la rispondenza al requisito di organicità, li approva e li ammette al finanziamento anche pluriennale individuando le relative fonti tra quelle previste da norme regionali, statali, ivi comprese quelle dell'intervento straordinario, nonché comunitarie.

I progetti di sviluppo approvati costituiscono base per:

— l'assegnazione annuale, nell'ambito delle disponibilità, a favore degli Enti delegati per le diverse categorie di intervento di loro competenza, previste nei progetti medesimi da disporre entro il 31 gennaio di ogni anno;

— il finanziamento degli interventi di competenza della Regione;

— la definizione delle proposte di intervento relative ad opere ed iniziative finanziabili a carico di risorse statali o comunitarie, da inoltrarsi ai competenti organi sovraregionali.

Art. 10

Comitati agricoli di zona

Per favorire la partecipazione delle categorie sociali interessate alla formulazione ed attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo, in ogni Comunità Montana ed in ogni ambito territoriale individuato dalle Amministrazioni provinciali a norma del precedente art. 4, è costituito un Comitato agricolo di zona presieduto dal Presidente della Comunità Montana o dell'Amministrazione provinciale, o da loro delegati composto da:

— 7 rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti;

— 1 rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

— 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli;

— 3 rappresentanti designati da ciascuna Associazione regionale delle cooperative agricole, operanti in Campania e che fanno capo alle Organizzazioni Nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute;

— 3 esperti agricoli.

I componenti del Comitato agricolo, designati dalle strutture regionali delle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono nominati con provvedimento del Presidente della Comunità Montana o dell'Amministrazione provinciale e durano in carica 5 anni. I 3 esperti, di cui un agronomo, un veterinario, un perito agrario, sono nominati su designazione dei rispettivi ordini professionali a livello provinciale.

I componenti di ciascun Comitato vanno scelti fra i residenti nella zona interessata.

Le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali acquisiscono il parere dei Comitati agricoli di zona ai fini:

— della definizione dei piani zonali e dei relativi aggiornamenti, nonché dei progetti di sviluppo;

— della predisposizione della relazione annuale di cui al successivo art. 70.

I Comitati sono informati periodicamente sull'erogazione dei finanziamenti disposti dagli Enti delegati. Essi inoltre promuovono l'aggiornamento o l'integrazione dei piani agricoli di zona.

I Comitati possono essere insediati quando siano stati designati e nominati i 2/3 dei componenti e deliberano con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

Le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali per i fini di cui al presente articolo prescindono dalla consultazione dei Comitati agricoli di zona qualora questi:

— non si siano potuti insediare per mancata designazione di componenti;

— non abbiano potuto deliberare, in seconda convocazione, per mancanza del quorum di cui al comma precedente.

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLO SVILUPPO AGRICOLO

Art. 11

Area operativa

Le norme di cui al presente titolo si applicano per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica, delle opere interaziendali e di miglioramento fondiario, degli interventi per l'adeguamento delle strutture fondiarie e delle dotazioni agrarie, per lo sviluppo dell'associazionismo in agricoltura, per l'attivazione dei servizi di sostegno delle attività agricole.

CAPO I

Infrastrutture agricole

Art. 12

Riassetto delle funzioni regionali in materia di bonifica integrale

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana la legge di riassetto organico del settore della bonifica integrale, considerata come strumento permanente per l'attuazione degli interventi nel campo dell'irrigazione, della difesa del suolo e dell'ambiente, e per la gestione e manutenzione delle relative opere.

Art. 13

Definizione delle opere di bonifica integrale

Ai fini della presente legge, si considerano opere pubbliche di bonifica integrale:

— le opere di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idraulico - agraria;

— le opere di difesa delle acque, di prosciugamento meccanico, di captazione, raccolta, provvista e distribuzione delle acque a scopo irriguo;

— le infrastrutture strettamente connesse all'attività di bonifica;

— le opere di consolidamento delle dune e di impianto di frangiventi.

Per la realizzazione e la manutenzione delle opere anzidette il finanziamento è posto a totale carico della Regione.

Vengono, inoltre, concessi contributi sulla spesa per l'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sulla base delle risorse disponibili, del grado di interesse generale che le opere rivestono e della sopportabilità della contribuenza per gli utenti. Tale contributo non potrà, comunque, essere superiore al 90 per cento della spesa.

Art. 14

Definizione delle altre infrastrutture rurali Limiti di finanziamento

La Regione finanzia gli interventi per la costruzione, l'ammodernamento e la sistemazione delle seguenti opere di miglioramento fondiario interaziendale, quando le opere sono a servizio di una pluralità di aziende agricole:

a) strade interpoderali e strade vicinali di preminente interesse agricolo, a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che servano a: 1) collegare una pluralità di aziende agricole con la viabilità esistente; 2) a valorizzare nuove risorse indotte dalla bonifica del territorio ed a favorire nuovi e più intensivi ordinamenti produttivi;

b) acquedotti rurali che non siano compresi nel piano generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, ed al D.P.R. n. 1090 dell'11 marzo 1968 e che siano ad esclusivo servizio di una pluralità di aziende agricole, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze;

c) elettrodotti rurali non superiori a 150 mila volt, ivi comprese tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio di aziende agricole per usi domestici e produttivi, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze;

d) reti telefoniche rurali.

Il finanziamento delle opere di cui al precedente comma si commisura:

— al 100% della spesa per gli acquedotti e le strade rurali, tenuto conto delle eventuali riduzioni conseguenti dall'esito delle gare di appalto;

— all'80% della spesa per gli elettrodotti rurali e per le reti telefoniche.

Per la realizzazione dei progetti ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento C.E.E. n. 1760 del 25 luglio 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione concorre con un contributo pari alla differenza tra la spesa ammissibile ridotta dell'aliquota minima posta a carico dei beneficiari ai termini delle disposizioni comunitarie, ed il contributo concesso dalla C.E.E.

La concessione del finanziamento è, in ogni caso, subordinata all'impegno da parte dei soggetti beneficiari di assicurare l'ordinaria manutenzione delle opere favorendo anche la costituzione di idonei Consorzi a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 15

Delega delle funzioni

Le funzioni amministrative relative alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 13 ed alle lettere a) e b) dell'art. 14 sono delegate agli Enti di cui all'art. 4 che le esercitano in conformità di quanto previsto ai successivi artt. 16 e 17.

Restano alla competenza regionale le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi di cui all'art. 13 interessanti il territorio di più Enti delegati, nonché quelle concernenti gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 14 ed al penultimo comma del medesimo articolo.

Art. 16

Bonifica integrale - Compiti degli Enti delegati

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 13, gli Enti di cui al precedente art. 15, in attuazione dei progetti di sviluppo, entro 30 giorni dall'assegnazione annuale dei fondi, individuano le opere da realizzare fra quelle per le quali sia stato approntato il relativo progetto esecutivo.

Una quota non superiore al 10 per cento delle somme annualmente disponibili potrà essere destinata per far fronte alle esigenze di eventuali revisioni dei prezzi relative ad opere o lavori già finanziati.

Una ulteriore quota di risorse, di entità non superiore al 3 per cento delle somme annualmente disponibili, potrà essere destinata al finanziamento di studi, indagini e ricerche preliminari alla realizzazione di nuove opere.

L'esecuzione delle opere è affidata in concessione ai Consorzi di bonifica.

In attesa della legge regionale di riassetto organico del settore della bonifica integrale, sono escluse le esecuzioni di nuove opere di bonifica afferenti a finanziamenti regionali.

Gli Enti delegati provvedono contestualmente all'assegnazione delle somme disponibili per i lavori di manutenzione e per il concorso nelle spese di esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Notificati agli Enti concessionari i provvedimenti di concessione o assegnazione, gli Enti delegati provvedono all'accreditamento delle somme ad avvenuto inizio dei lavori, che dovrà aver luogo entro 60 giorni dalle notifiche.

La Giunta regionale annualmente, anche in attuazione dei progetti di sviluppo, individua le opere di cui al II comma, prima parte, del precedente art. 15 da realizzare ed assegna le somme agli Enti concessionari disponendone l'accreditamento.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

La Giunta regionale predispone un piano straordinario di irrigazione per i territori delle 5 Comunità Montane maggiormente colpite dal terremoto, da realizzare con le procedure vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale utilizzerà studi e ricerche già effettuati e disponibili.

Art. 17

Altre infrastrutture - Compiti degli Enti delegati

Per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14, nei 30 giorni successivi alla comunicazione delle assegnazioni, le Comunità Montane e le Provincie individuano le iniziative da realizzare, riservando una quota non superiore al 10 per cento dell'assegnazione per far fronte all'esigenza di eventuale revisione dei prezzi relativamente ad iniziative già finanziate a carico di leggi regionali.

Per le opere da realizzarsi a cura dei Comuni, le Comunità Montane e le Provincie provvederanno ad accreditare agli stessi le somme necessarie ad avvenuto inizio dei lavori. Qualora il finanziamento sia a beneficio di Cooperative o Associazioni di imprenditori agricoli, le Comunità Montane e le Provincie approvano i progetti esecutivi e concedono il contributo. In tali casi, all'atto della concessione sarà corrisposto un acconto pari al 70 per cento del contributo, mentre la restante quota sarà corrisposta ad ultimazione dei lavori, previo accertamento di regolare esecuzione degli stessi.

Al fine di accelerare le procedure amministrative sono disposti:

1) la comunicazione ai beneficiari del finanziamento accordato entro 10 giorni dall'individuazione delle iniziative di cui al primo comma del presente articolo;

2) la presentazione dei progetti da parte dei beneficiari diversi dai Comuni entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1);

3) l'approvazione da parte degli Enti delegati dei progetti di cui al punto 2) entro i 30 giorni successivi alla loro presentazione;

4) l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei Comuni entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1);

5) l'inizio dei lavori entro 60 giorni dall'approvazione dei progetti;

6) l'ultimazione dei lavori entro 12 mesi dall'inizio degli stessi.

Nei casi di inosservanza dei termini di cui ai precedenti punti 2) e 4), gli Enti delegati provvedono ad individuare iniziative sostitutive.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 18

Finanziamento degli elettrodotti e delle reti telefoniche rurali

In attuazione dei progetti di sviluppo, la Giunta regionale annualmente individua gli elettrodotti e le reti telefoniche rurali da realizzare con le risorse disponibili, affidandone la progettazione e l'esecuzione rispettivamente all'E.N.E.L. ed alla S.I.P.

I rapporti con l'E.N.E.L. e con la S.I.P. sono regolati da apposite convenzioni nelle quali dovranno essere fissati:

— i tempi di progettazione;

— il prezzario applicabile e le modalità di revisione dello stesso;

— le modalità di pagamento del finanziamento regionale.

CAPO II

Interventi per lo sviluppo delle aziende agricole

Art. 19

Investimenti aziendali ed interaziendali

Per favorire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario nelle aziende agricole singole e associate, che non beneficiano degli aiuti previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, la Regione concede, sulla spesa riconosciuta ammissibile, un contributo in conto capitale o, in alternativa, un concorso sul pagamento degli interessi su mutui quindicennali a tasso agevolato.

Art. 20

Razionalizzazione di colture arboree

Quando gli investimenti aziendali prevedono interventi di razionalizzazione e di riconversione di impianti arborei e fruttiferi, oltre agli incentivi di cui al precedente art. 19, possono essere concessi contributi fino al 50 per cento del valore della produzione eventualmente non conseguita per effetto dell'intervento, con riferimento a non più di due annate agrarie.

Art. 21

Modalità d'intervento

Per l'attuazione dei precedenti artt. 19 e 20, il provvedimento del Consiglio regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1977, n. 45, in armonia con le norme statali e comunitarie in materia di ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole, prevede:

— le condizioni di ammissibilità per garantire la coerenza degli investimenti con i piani agricoli di zona e, in attesa dell'approvazione di questi, con le indicazioni zonali contenute nei piani settoriali di cui al precedente art. 2;

— l'entità degli incentivi di cui all'art. 19, nei limiti consentiti dalle citate norme comunitarie e statali, assicurando comunque una maggiore agevolazione ed un regime preferenziale per le aziende danneggiate ricadenti nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del decreto - legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128;

— i parametri tecnici per la determinazione del valore di cui al precedente art. 20 e i limiti massimi di contributo concedibile per ciascuna azienda;

— le altre direttive specifiche per una coordinata attuazione degli interventi.

Nel determinare le condizioni di ammissibilità dovrà tenersi conto che:

— nelle aziende ad indirizzo zootecnico il rapporto tra fabbisogno alimentare del bestiame al-

levato ed unità foraggere di provenienza aziendale o interaziendale non potrà essere inferiore al 30 per cento nelle pianure costiere ed al 20 per cento nelle altre zone per il bestiame avicunicolo, e al 45 per cento nelle pianure costiere e al 35 per cento nelle altre zone per il restante bestiame;

le opere concernenti i fabbricati rurali per uso abitazione, ivi compresi i lavori di recupero di fabbricati esistenti, sono sussidiabili esclusivamente nelle aziende ad indirizzo zootecnico o nelle zone di montagna o svantaggiate, delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/C.E.E. del 28 aprile 1975, sempreché, nell'ultimo caso, la famiglia conduttrice non risulti proprietaria di altra abitazione nel Comune in cui è ubicata l'azienda o in quelli limitrofi.

Il provvedimento di cui al presente articolo è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, da formulare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

Acquisto di macchine agricole

Per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, può essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi su prestiti quinquennali al tasso agevolato del 7%.

I prestiti di cui al comma precedente sono concessi a condizione che le macchine e le attrezzature da acquistare trovino economica utilizzazione in rapporto alle effettive esigenze di esercizio dell'impresa agricola.

I prestiti saranno concessi nella della spesa ammissibile, elevata al 100 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, nonché per gli altri operatori agricoli le cui aziende ricadono nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Art. 23

Acquisto di bestiame

Per l'acquisto di bestiame selezionato da allevamento e da riproduzione, può essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi su prestiti quinquennali al tasso agevolato dell'8 per cento.

Per l'acquisto di bestiame bovino da destinare all'ingrasso può essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi su prestiti annuali al tasso agevolato dell'8 per cento.

Nella concessione dei prestiti sarà data preferenza:

— agli acquisti per il potenziamento di allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi e brucellosi;

— agli acquisti per la sostituzione di bestiame affetto da tubercolosi o brucellosi, abbattuto nel trimestre precedente alla data della domanda.

Il tasso agevolato di cui ai precedenti I e II comma è ridotto al 7 per cento a favore delle aziende agricole ricadenti nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Art. 24

Delega di funzioni

Le funzioni amministrative relative alla concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo nonché quelle relative agli interventi di cui al titolo III, sezione I, della legge 9 maggio 1975, n. 153 sono delegate agli Enti di cui all'art. 4, che le esercitano in conformità di quanto previsto ai successivi artt. 26 e 27, nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla Regione.

L'accreditamento delle somme agli Enti delegati sarà disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale.

Art. 25

Fondo nazionale di rotazione per la meccanizzazione agricola

È delegato agli Enti di cui al precedente art. 4 il rilascio del nulla - osta per i prestiti a tasso agevolato concedibili a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Alla ripartizione fra gli Istituti di Credito e fra gli Enti delegati delle somme assegnate alla Regione sul predetto fondo di rotazione provvede la Giunta regionale nel termine fissato dall'art. 11 della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 26

Priorità nella concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui ai precedenti artt. 19, 20, 22 e 23, sono concesse in ordine di priorità:

— agli iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli, con preferenza per i coltivatori diretti;

— alle Cooperative agricole costituite in prevalenza da iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli;

— alle altre Cooperative agricole;

— agli altri operatori conduttori di aziende agricole.

Nell'ambito delle priorità di cui al precedente primo comma sarà accordata preferenza ai soggetti di età inferiore ai 40 anni, nonché agli emigrati rientrati da non più di due anni.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni devono impegnarsi:

— a non distogliere dall'uso e dalla destinazione le strutture fisse per almeno 10 anni e le attrezzature mobili per almeno 5 anni;

— a non alienare il bestiame da produzione per almeno 5 anni.

Chi contravviene agli obblighi di cui al comma precedente, salvo i casi di forza maggiore, deve rimborsare il contributo fruito, maggiorato degli interessi legali.

Art. 27

Procedure amministrative

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al presente Capo, vanno presentate agli Enti delegati e, per le agevolazioni creditizie, contestualmente agli Istituti di credito, corredate dalla documentazione tecnica ed amministrativa di rito.

Gli Enti delegati trimestralmente approvano elenchi nei quali sono individuate le iniziative ammissibili e quelle non ammissibili.

Allo scopo di accelerare le procedure amministrative, sono disposti:

1) il rilascio del nulla - osta o del provvedimento di concessione e la comunicazione del mancato accoglimento delle domande da parte degli Enti delegati, entro 20 giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al comma precedente;

2) la stipulazione dei contratti condizionati di mutuo e dei contratti di prestito entro 40 giorni dal ricevimento del nulla - osta da parte degli Istituti;

3) l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori o degli acquisti, da parte degli Enti delegati, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande di liquidazione;

4) la liquidazione dei contributi da parte degli Enti delegati entro 30 giorni dall'avvenuto accertamento di cui al punto 3);

5) la stipula del contratto definitivo di mutuo e l'erogazione dei prestiti da parte degli Istituti di credito entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento di regolare esecuzione dei lavori o degli acquisti.

I termini per l'esecuzione dei lavori o degli acquisti possono essere prorogati, fatti salvi casi eccezionali o di forza maggiore, una sola volta e per un periodo non eccedente la metà del tempo assegnato con il provvedimento originario.

Tutti i requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni, eccezion fatta per quelli inerenti il titolo di possesso dei terreni, possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dai richiedenti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ferma restando la facoltà delle Amministrazioni di richiedere documentazione ulteriore.

CAPO III

Interventi a favore dell'associazionismo

Sezione I

IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Art. 28

Potenziamento delle strutture collettive

Alle Cooperative agricole e loro Consorzi per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione,

l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese le attrezzature e i macchinari, nonché di centri di servizio comprensivi delle strutture, delle attrezzature e delle macchine di prima dotazione, possono essere concessi:

— contributi in conto capitale fino alla misura massima del 60 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 75 per cento nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/C.E.E. del 28 aprile 1975 ed all'85 per cento nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128;

— mutui quindicennali, al tasso agevolato del 7,25 per cento, di importo pari alla differenza fra la spesa ammessa ed il contributo concesso.

Nella determinazione della spesa ammissibile potrà essere computata, in relazione ai tempi previsti per la realizzazione dell'iniziativa, un'aliquota non superiore al 10 per cento annuo dell'importo dei lavori e degli acquisti, per far fronte alle eventuali lievitazioni dei costi.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse per opere già finanziate prima dell'entrata in vigore della presente legge sulla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile a seguito della revisione dei preventivi aggiornati e quella a suo tempo riconosciuta ammissibile ai fini della concessione delle agevolazioni regionali, statali e comunitarie.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse alle Associazioni dei produttori, giuridicamente riconosciute, solo per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di centri di raccolta, ivi comprese le attrezzature e le macchine, ai fini della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

La concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente è subordinata alla dimostrazione dell'impegno dei soci a conferire i prodotti per la loro commercializzazione in forma collettiva.

I contributi in conto capitale di cui al primo comma possono essere altresì concessi per l'impianto di vivai collettivi, di campi di piante madri di viti e di fragole, nonché semenzai.

Per la realizzazione dei progetti ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dal Regolamento C.E.E. n. 355/77 del 15 febbraio 1977, la Regione concorre con un contributo pari al 25 per cento della spesa ammessa o, in alternativa, con un concorso negli interessi sui mutui quindicennali al tasso agevolato del 7,25 per cento di importo pari al 50 per cento della spesa ammessa.

Art. 29

Acquisto di macchine ed attrezzature a servizio di impianti collettivi

Alle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di macchine e attrezzature ivi comprese quelle per la raccolta, la movimentazione ed il trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, e un concorso negli interessi su prestiti quinquennali al tasso agevolato dell'8 per cento di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso.

Il contributo in conto capitale di cui al comma precedente è elevato al 60 per cento nelle zone di montagna o svantaggiate, delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/C.E.E. del 28 aprile 1975, e al 70 per cento nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Sezione II

INTERVENTI DI SUPPORTO DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 30

Contributi per il potenziamento della dotazione finanziaria di avvio

Alle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli in funzione da non più di un biennio o che li abbiano in corso di realizzazione, possono essere concessi, per far fronte alle spese di avviamento, contributi una tantum fino all'ammontare dell'intero capitale sociale versato.

Art. 31

Ripianamento delle passività

A completamento del programma posto in essere a norma dell'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 16, sono concessi mutui quindicennali una tantum al tasso agevolato dell'8 per cento per la trasformazione di passività onerose a favore delle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 32

Assunzione di quadri dirigenti e tecnici

Alle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti collettivi in funzione da non più di un biennio o che li abbiano in corso di realizzazione, può essere concesso un contributo sulla spesa occorrente per gli emolumenti fissi e accessori al personale tecnico e amministrativo regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di due unità, di cui una amministrativa.

Il contributo, limitato ad un triennio, è fissato per ciascuna unittà nella misura forfettaria complessiva di L. 21 milioni per il personale diplomato e di L. 27 milioni per il personale laureato e sarà corrisposto in tre rate annue uguali entro il 30 giugno di ciascun anno.

Ai fini della concessione del contributo dovrà dimostrarsi che il personale assunto possegga idonea qualificazione conseguita attraverso corsi di specializzazione specifici ovvero attraverso esperienza diretta di durata almeno triennale.

Nella concessione dei contributi sarà accordata preferenza alle Cooperative e loro Consorzi operanti nelle zone di montagna o svantaggiate, delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/C.E.E. del 28 aprile 1975, con particolare riferimento ai territori dei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Art. 33

Credito per l'esercizio

Alle Cooperative agricole e loro Consorzi può essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari aventi i seguenti scopi:

a) conduzione associata di aziende agrarie;

b) conduzione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;

c) corresponsione di acconti ai soci conferenti prodotti agricoli e zootecnici ai fini della lavorazione e trasformazione in forma collettiva da parte delle Cooperative medesime, ovvero per la commercializzazione collettiva mediante stipula di contratti di trasformazione.

Il concorso regionale si ragguaglierà alle misure indicate agli artt. 1 e 2 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 13, così come modificati dal successivo art. 85.

Il concorso di cui al primo comma può essere concesso anche alle Associazioni dei Produttori Agricoli, riconosciute ai termini della vigente legislazione, sui prestiti aventi gli scopi di cui alla lettera c) del comma medesimo.

Art. 34

Stoccaggio e stagionatura dei prodotti

Per facilitare lo stoccaggio di prodotti agricoli trasformati in relazione a situazioni particolari di mercato, nonché la stagionatura del tabacco e del formaggio, la conservazione della frutta secca e l'invecchiamento dei vini, alle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli può essere concesso un contributo fino al 50 per cento dell'ammontare degli interessi sui prestiti agrari di esercizio contratti per le specifiche esigenze con Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.

A carico dei prestatari dovrà comunque restare un'onere pari agli interessi calcolati ad un tasso non inferiore al tasso minimo agevolato fissato dai competenti Organi statali.

L'importo delle operazioni, che non dovranno superare la durata di 2 anni, dovrà risultare non superiore al valore corrente del prodotto immagazzinato o in corso di stagionatura, ad eccezione dei vini D.O.C. rossi, per i quali la durata dei prestiti può essere di 3 anni.

Il contributo sarà versato direttamente all'Istituto od Ente prestatario, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.

Art. 35

Incentivi promozionali alle Associazioni regionali delle Cooperative agricole

Alle Associazioni regionali delle Cooperative agricole che fanno capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute, sono concessi contributi fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di programmi specifici di attività finalizzati a:

— promuovere la costituzione di Cooperative agricole;

— conseguire la qualificazione e l'aggiornamento dei quadri cooperativi;

— assistere le Cooperative nella formulazione dei programmi di attività.

Nella spesa per la realizzazione dei programmi possono essere comprese quelle da sostenere per la costituzione degli organismi cooperativi, nel limite massimo di L. 500 mila per ogni cooperativa.

Nella concessione dei contributi di cui al primo comma sarà data preferenza ai programmi rivolti allo sviluppo della cooperazione nelle aree collinari e montane, con particolare riferimento a quelle colpite dal terremoto.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste da leggi regionali.

Art. 36

Programmi per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agricoli

Alle Associazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute a norma della vigente legislazione, alle loro unioni regionali, ai Consorzi di Cooperative agricole, e agli organismi che operano nel campo della valorizzazione della produzione agricola, può essere concesso un contributo per l'attuazione di programmi di attività aventi lo scopo di conseguire lo sviluppo della contrattazione collettiva con l'industria di trasformazione e della commercializzazione all'interno ed all'estero dei prodotti agricoli e zootecnici freschi e trasformati.

Tali programmi dovranno in particolare comprendere azioni dirette alla standardizzazione ed al miglioramento qualitativo della produzione, iniziative di «marketing» per la penetrazione nel mercato, costituzione di uffici commerciali nelle aree nazionali ed estere di maggiore interesse mercantile.

Il contributo sarà commisurato fino all'80 per cento della spesa ammissibile.

Art. 37

Procedure amministrative per il finanziamento di investimenti strutturali

Le domande intese a fruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 28 vanno presentate alle Comunità Montane ed alle Amministrazioni provinciali nel cui territorio saranno ubicate le iniziative e contestualmente al Servizio regionale Agricoltura, corredate dalla documentazione tecnico - amministrativa di rito. I predetti Enti le trasmettono alla Regione entro trenta giorni dalla data di ricevimento munite di un parere di conformità ai progetti di sviluppo ovvero ai piani zonali, qualora l'iniziativa non sia stata già inserita in un progetto di sviluppo. In mancanza del predetto parere si prescinde dallo stesso.

Periodicamente la Giunta regionale, sulla base delle istruttorie effettuate dalle strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, approva piani di finanziamento.

Alla concessione ed alla liquidazione degli incentivi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore all'uopo delegato.

Art. 38

Procedure amministrative per interventi di supporto

Le domande intese a fruire delle agevolazioni previste dagli articoli dal 29 al 36 del presente Capo, vanno presentate alla Giunta regionale,

corredate della documentazione tecnico - amministrativa di rito.

Alla concessione delle agevolazioni si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore all'uopo delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, alla liquidazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore all'uopo delegato.

La Giunta regionale per l'istruttoria tecnico - amministrativa delle domande si avvale delle strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca per gli interventi previsti dagli artt. 29, 33, 34 e 35 e dell'E.R.-S.A.C. per quelli previsti dagli artt. 30, 31, 32, e 36.

Art. 39

Regolamento per la concessione di fidejussioni da parte dell'E.R.S.A.C.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania sottopone alla Giunta regionale il regolamento che disciplina la concessione delle fidejussioni di cui al punto b) dell'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8, informato ai seguenti principi:

— concedibilità della fidejussione per operazioni creditizie a tasso ordinario e agevolato;

— automaticità della concessione per le operazioni creditizie agevolate;

— presenza di un rappresentante dell'Ente nel Collegio sindacale dell'organismo assistito, quando la relativa esposizione debitoria dell'Ente stesso per fidejussione superi i 3 miliardi di lire.

Contestualmente, con il regolamento di cui al comma precedente, sarà sottoposto all'approvazione lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Ente e gli Istituti di credito esercenti il credito agrario.

Il regolamento e lo schema di convenzione di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio regionale.

Art. 40

Trasferimento di impianti collettivi ad organismi cooperativi

L'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge — previa ricognizione degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici realizzati o acquisiti dallo stesso ovvero trasferiti alla Regione dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e della Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania — propone alla Giunta regionale un piano di trasferimento in proprietà degli stessi a Cooperative agricole e loro Consorzi che siano in grado di garantirne l'economica gestione. La Giunta regionale approva il piano, sentita la consulta di cui al successivo art. 41.

La cessione sarà effettuata con accollo da parte degli organismi cooperativi della sola quota residua dei mutui contratti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti.

I trasferimenti dovranno essere definiti entro un anno dall'approvazione del piano.

Art. 41

Consulta regionale della cooperazione agricola

È costituita la «consulta regionale della cooperazione agricola» composta da:

— l'Assessore regionale per l'Agricoltura, Caccia e Pesca che la presiede;

— il Coordinatore del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca;

— il direttore generale dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania o un suo delegato;

— un rappresentante di ciascuna associazione regionale delle Cooperative agricole operanti in Campania, che fanno capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute;

— tre rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali più rappresentative a livello nazionale;

— un Funzionario designato dall'Assessore per l'Agricoltura, Caccia e Pesca, con funzione di Segretario.

La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 3 anni.

Essa ha il compito di esprimere pareri sui provvedimenti riguardanti la cooperazione di natura legislativa o programmatica da proporre all'esame della Giunta regionale.

CAPO IV

Altri interventi

Sezione I

STRUTTURE FONDIARIE

Art. 42

Piani di ricomposizione e di riordino fondiario

Le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali, nell'ambito dei progetti di sviluppo, possono prevedere, con particolare riferimento alle aree terremotate, piani di ricomposizione e di riordino fondiario, per la cui redazione ed attuazione si avvalgono dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania.

I piani potranno prevedere la costituzione di Cooperative di conduzione, la permuta, la compra - vendita, la messa a disposizione dei terreni mediante contratti di affitto di lunga durata, nonché l'acquisizione di terreni da parte dell'E.R.S.A.C., a norma dell'art. 2, lettera f), della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8.

Il finanziamento regionale può essere concesso fino alla misura massima del 100 per cento della spesa occorrente.

Ai soggetti che aderiscono ai progetti di cui ai commi precedenti possono essere rimborsate le spese notarili, fiscali e professionali necessarie per la stipula dei relativi atti.

Art. 43

Acquisto di terreni

Può essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di durata fino a 20 anni al tasso agevolato dell'8,50 per cento per l'acquisto di fondi rustici, rispondenti ai criteri e alle finalità di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, e alla legge 14 agosto 1971, n. 817.

Il tasso agevolato di cui al precedente comma è ridotto al 7,25 per cento per gli acquisti di terreni ricadenti nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e nelle zone di montagna o svantaggiate, delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/C.E.E. del 28 aprile 1975.

Nella concessione dei mutui di cui al comma precedente, deve essere data preferenza:

— alle operazioni proposte nell'esercizio di diritto di prelazione o riscatto previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

— alle operazioni proposte per l'acquisto di terreni ubicati nei Comuni di cui al precedente secondo comma;

— alle operazioni proposte per l'acquisto di terreni nell'ambito dei piani di ricomposizione e riordino fondiario di cui al precedente art. 42;

— alle operazioni proposte da Cooperative agricole.

La concessione e liquidazione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono delegate agli Enti di cui all'art. 4, che vi provvedono in conformità di quanto previsto all'art. 27.

Art. 44

Regolamento di acquisizione e affidamento di terreni da parte dell'E.R.S.A.C.

L'E.R.S.A.C., entro 180 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale un regolamento che disciplina, in coerenza con le vigenti norme, le modalità di acquisizione e di affidamento agli aventi titolo dei terreni acquisiti ai fini della realizzazione dei piani di cui all'art. 42.

In ogni caso l'affidamento dei terreni acquisiti dovrà essere effettuato sulla base del seguente ordine di priorità:

— agli affittuari coltivatori diretti e/o coloni che conducono i terreni;

— ai confinanti coltivatori diretti;

— alle Cooperative agricole;

— agli iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni confinanti;

— agli emigrati che abbiano lavorato all'estero almeno 5 anni.

Il regolamento di cui al precedente I comma è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 45

Commissione peritale

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nonché dell'art. 42 della presente legge, è istituita una commissione peritale composta da:

a) un Funzionario del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione, designato dall'Assessore competente, con funzione di Presidente;

b) un Funzionario dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania normalmente addetto al settore delle strutture fondiarie;

c) un Funzionario dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze;

d) un Funzionario della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

e) il direttore dell'Istituto di Estimo della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli;

f) un agronomo libero professionista designato da ciascun Ordine provinciale degli Agronomi.

L'agronomo di cui al punto f) è convocato di volta in volta a seconda della Provincia in cui è ubicato il terreno oggetto delle valutazioni.

Sezione II

ZOOTECNICA

Art. 46

Libri genealogici
Controlli funzionali del bestiame

Alle Associazioni provinciali degli Allevatori possono essere concessi, a titolo di anticipazione del contributo statale, contributi sulla spesa per la tenuta dei libri genealogici e la gestione dei controlli funzionali del bestiame.

I contributi sono commisurati fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, da determinarsi tenendo conto, compatibilmente con i criteri fissati dallo Stato:

— del numero dei soggetti iscritti;

— del numero dei soggetti controllati;

— dell'estensione del territorio in cui viene esplicata l'attività di controllo;

— della dimensione media degli allevamenti controllati.

Qualora i contributi calcolati come indicato al II comma superino per entità l'importo della contribuzione erogata nell'anno precedente, la Regione corrisponde le anticipazioni nei limiti di quest'ultima salvo a provvedere alla relativa integrazione se l'entità dell'assegnazione statale lo consente.

All'Associazione regionale cui aderiscono le Associazioni provinciali degli allevatori può essere concesso un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento sulla spesa ammissibile relativa allo svolgimento di attività di servizio centralizzate connesse con la tenuta dei libri genealogici e la gestione dei controlli funzionali.

Art. 47

Azioni promozionali
per il miglioramento genetico
del patrimonio zootecnico

Alle Associazioni provinciali degli Allevatori ed alla loro Associazione regionale possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell'80 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di programmi annuali di iniziative volte al miglioramento ed alla selezione genetica del patrimonio zootecnico, ivi compresa la diffusione della fecondazione artificiale.

Art. 48

Miglioramento della fertilità
e della sanità del bestiame

Al fine di assicurare la continuità degli interventi in materia di miglioramento della fertilità

del bestiame e di lotta contro la mortalità neonatale, nonché di risanamento sanitario del bestiame e di miglioramento della qualità del latte, la Giunta regionale attua iniziative specifiche.

Art. 49

Procedure amministrative

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti artt. 46 e 47, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovranno essere presentati al Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, per il tramite delle strutture periferiche, i programmi dettagliati e motivati delle attività da svolgere nell'anno, corredati dal bilancio preventivo approvato dai competenti Organi statutari, nonché dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale.

Art. 50

Coerenza alla programmazione delle azioni promozionali per la zootecnica

I programmi di cui ai precedenti artt. 46, 47 e 48 dovranno risultare coerenti con i piani zonali e, nelle more dell'approvazione degli stessi, con le indicazioni zonali contenute nei piani settoriali di cui all'art. 2.

Sezione III

ACQUACOLTURA

Art. 51

Iniziative finanziabili nel campo dell'acquacoltura

Al fine di favorire lo sviluppo dell'acquacoltura, nelle acque interne e nelle acque salmastre costiere, possono essere concesse le agevolazioni di cui al successivo art. 52 per la attuazione di interventi volti a:

a) migliorare le qualità fisiche, chimiche e biologiche dell'acqua, anche attraverso il dragaggio di foci e fondali, la captazione ed il convogliamento di acque sotterranee;

b) ampliare o migliorare gli invasi e gli impianti per la piscicoltura intensiva ed estensiva;

c) razionalizzare le attività di allevamento e di pesca;

d) ammodernare le attrezzature per l'allevamento e la pesca, anche attraverso l'acquisto di attrezzature per il trasporto degli avannotti;

e) realizzare impianti e infrastrutture di servizio, compresi locali per la prima lavorazione ed il confezionamento del pescato;

f) realizzare piccoli impianti per la piscicoltura intensiva.

La Regione può affidare, mediante apposita convenzione, ad Istituti ed Enti pubblici specializzati nel settore della pesca studi, indagini e ricerche, anche sperimentali, sui corpi idrici ed il patrimonio ittico delle acque interne.

Art. 52

Incentivi e procedure amministrative

Per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 51, a favore degli imprenditori singoli ed associati, proprietari di acque private o titolari di diritti esclusivi di pesca in acque pubbliche o di concessioni di acque demaniali a scopo di piscicoltura, possono essere concessi, sulla spesa riconosciuta ammissibile, contributi in conto capitale fino al 45 per cento, elevabile al 60 per cento nelle zone di montagna o svantaggiate delemitate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975, la cui entità, comunque, non potrà essere superiore a lire 200 milioni.

I titolari di concessioni di acque demaniali possono fruire delle agevolazioni a condizione che le concessioni abbiano validità per almeno 10 anni dalla data della domanda.

Per la erogazione della agevolazioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dall'art. 37

TITOLO III

SERVIZI DI SVILUPPO

Art. 53

Finalità

Allo scopo di assicurare l'adeguata finalizzazione degli interventi per lo sviluppo dell'agri-

coltura, la Regione attiva un insieme coordinato di servizi rivolti a qualificare le scelte programmatiche, a promuovere l'iniziativa pubblica e privata, a favorire l'attuazione degli interventi, ad assistere le attività operative, a sviluppare e razionalizzare la commercializzazione dei prodotti agricoli ed a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo.

Art. 54

Attività per la migliore conoscenza della realtà produttiva agricola

Per qualificare le scelte programmatiche, il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, svolge sistematiche azioni per approfondire ed aggiornare il quadro conoscitivo delle diverse realtà agricole regionali e dei processi produttivi, per l'organizzazione e la gestione di un moderno sistema di statistica agraria, per individuare specifiche problematiche territoriali e settoriali, per acquisire indicazioni da organismi pubblici, organizzazioni ed operatori privati nel campo dello sviluppo agricolo, anche al fine di assicurare efficacia e qualificazione alle attività di assistenza tecnica agricola.

Allo svolgimento delle azioni anzidette si provvede mediante rilevamenti ed indagini organicamente predisposti, accertamenti periodici in ordine allo svolgimento delle attività agricole e sistematici scambi di informazione con gli Enti di cui all'art. 4 e gli organismi tecnici che operano nel settore dell'agricoltura.

I dati e gli elementi acquisiti, sono messi a disposizione degli Enti anzidetti per agevolarne i compiti di programmazione.

Art. 55

Riorganizzazione dei servizi di assistenza tecnica agricola

Ai fini della riorganizzazione dell'intervento pubblico nel settore della sperimentazione, della promozione, informazione e consulenza in agricoltura, la Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà una normativa specifica che dovrà prevedere l'attivazione di un servizio regionale a carattere integrato, costituito da strutture pubbliche e strutture autogestite dalle organizzazioni degli operatori agricoli.

Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui al presente articolo, la Giunta Regionale realizza idonee iniziative nel campo dell'assistenza tecnica agricola, con particolare riferimento alle esigenze delle zone terremotate, attraverso le strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

Art. 56

Collaborazione dell'ERSAC con gli Enti delegati per l'attuazione dei progetti di sviluppo

Al fine di favorire la realizzazione degli interventi compresi nei progetti di sviluppo di cui all'art. 8 della presente legge, l'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania partecipa direttamente all'attuazione delle iniziative, ogni qualvolta gli enti di cui all'art. 4 ne ravvisino la necessità.

L'E.R.S.A.C., in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 78, n. 8, tenuto conto anche delle indicazioni evidenziate nei piani zonali e nei progetti di sviluppo e, nelle more, delle indicazioni contenute nei piani territoriali di cui all'art. 2, è autorizzato a predisporre proposte di intervento, nelle quali sono individuate le iniziative fattibili, la successione temporale degli interventi e il fabbisogno finanziario.

Tali proposte sono trasmesse per l'approvazione alla Giunta regionale corredata dal parere degli Enti di cui all'art. 4.

Per consentire l'avvio delle iniziative di cui al presente articolo all'E.R.S.A.C. è assegnata, a norma del II comma dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 78, n. 8, una dotazione di L. 2.500 milioni.

Art. 57

Informazioni di mercato

Allo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca provvederà ad organizzare la diffusione delle informazioni di mercato relative alla produzione, alla commercializzazione, alla trasformazione ed al consumo dei prodotti agricoli, da realizzare attraverso le strutture centrali e periferiche del Servizio stesso.

Per il conseguimento dello scopo di cui al comma precedente la Giunta regionale realizza intese, anche mediante convenzioni, con gli enti competenti, ai termini dell'art. 71 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella ricerca ed informazione di mercato.

Art. 58

Valorizzazione
dei prodotti agricoli - Compiti dell'E.R.S.A.C.

L'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, in attuazione del disposto di cui all'art. 2 lettera d) della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8, sottopone alla Giunta regionale organici programmi di iniziative, anche a carattere pluriennale, dirette alla tutela ed alla valorizzazione commerciale delle produzioni agricole e zootecniche della regione, anche ai fini di un consistente sviluppo dell'esportazione dei prodotti freschi e trasformati di maggiore interesse per l'agricoltura campana.

Ai fini della realizzazione degli anzidetti programmi, l'E.R.S.A.C. potrà stabilire rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e gli organismi a partecipazione statale operanti a livello nazionale, stipulando con essi apposite convenzioni.

I programmi di cui al primo comma, che saranno formulati ed aggiornati in coerenza con il programma agricolo regionale e con i piani zonali, sono approvati dal Consiglio regionale.

TITOLO IV

NORME ORGANIZZATIVE

CAPO I

Assistenza agli utenti di motori agricoli

Art. 59

Disciplina delle funzioni di assistenza
agli utenti dei motori agricoli

Le funzioni amministrative di cui all'art. 76 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 relative all'assistenza agli utenti di motori agricoli sono esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65, dalle Provincie in conformità delle vigenti disposizioni, fino a quando non sarà emanata una specifica normativa regionale in materia.

Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 1 febbraio 1980, n. 10.

Art. 60

Comitati provinciali
per la distribuzione di prodotti petroliferi
agevolati per l'agricoltura

Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono istituiti i «Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura», composti da:

— il dirigente dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, in rappresentanza della Regione, con funzioni di Presidente;

— un funzionario dell'Amministrazione provinciale, designato dal Presidente dell'Amministrazione medesima;

— un funzionario dell'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione, designato dall'Intendente di Finanza;

— un rappresentante degli esercenti per conto terzi, designato dall'organizzazione di categoria;

— un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dalle strutture regionali delle organizzazioni medesime;

— un dipendente dell'Amministrazione provinciale, designato dal Presidente dell'Amministrazione medesima, con funzioni di segretario.

I Comitati, che durano in carica 3 anni, svolgono le medesime funzioni dei Comitati provinciali di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

I Comitati si riuniscono presso le Amministrazioni Provinciali. Le sedute degli stessi sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le Amministrazioni provinciali determinano la entità dei gettoni di presenza da corrisponde-

re ai componenti dei Comitati, la quale non potrà superare l'importo di cui al successivo art. 67.

CAPO II

Uffici statali trasferiti alla Regione

Art. 61

Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura operanti in Campania, attraverso tutte le proprie strutture tecniche ed amministrative, su richiesta degli Enti delegati, prestano assistenza nello svolgimento delle attività di loro competenza coadiuvandoli ai fini della efficacia della loro azione amministrativa.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, oltre a svolgere gli altri loro compiti per l'esercizio delle funzioni assegnate al Servizio Agricoltura, a norma della presente legge, curano — con il coordinamento del Servizio medesimo e sotto la sovraintendenza operativa dell'Assessore al ramo — le attività connesse con la gestione, fra le altre, delle seguenti funzioni:

— applicazione del Regolamento C.E.E. e delle norme statali concernenti la regolazione ed il sostegno del mercato agricolo;

— vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;

— vigilanza e controllo nell'applicazione delle norme in materia di credito agrario di esercizio, specie per quanto riguarda la erogazione dei prestiti e la finalizzazione delle operazioni;

— applicazione delle norme relative all'attuazione dei programmi speciali concernenti miglioramenti fondiari nei comparti produttivi agricoli.

L'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania cessa dallo svolgimento delle attività connesse con l'applicazione di norme comunitarie e statali in materia di integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli alla scadenza delle convenzioni con l'A.I.M.A. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Successivamente, le funzioni di cui al precdente comma, su richiesta dell'A.I.M.A. e previa stipula di apposita convinzione, saranno svolte dalla Regione attraverso le strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

Art. 62

Istituto di Incremento Ippico
Norme transitorie

Le funzioni e le attività del soppresso Istituto di Incremento Ippico, fino all'emanazione di apposita normativa regionale in materia di sviluppo della ippicoltura, sono svolte dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, che all'uopo si avvale della struttura del predetto Istituto quale ufficio locale della Regione.

Il direttore del predetto Ente svolge, in via transitoria, le funzioni di dirigente dell'Ufficio.

Le attività sono svolte nell'ambito di programmi annuali approvati dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

CAPO III

Albo degli Imprenditori agricoli

Art. 63

Istituzione dell'Albo
degli imprenditori agricoli

Presso ciascuna Amministrazione provinciale della Campania è istituito l'«Albo degli Imprenditori Agricoli», quale strumento per l'individuazione e la tutela professionale degli agricoltori.

Hanno diritto di iscriversi all'Albo:

a) i proprietari coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, coloni, mezzadri a norma della vigente legislazione;

b) gli imprenditori agricoli a titolo principale come definiti dall'art. 12 della legge 9. 5. 1975, n. 153.

Art. 64

Commissioni provinciali
per la tenuta dell'Albo

Presso ciascuna Amministrazione provinciale è istituita una Commissione provinciale per la

tenuta dello «Albo degli imprenditori agricoli» composta da:

a) 12 rappresentanti degli iscritti all'Albo eletti dagli stessi;

b) 7 rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, designati dalle strutture provinciali delle stesse organizzazioni;

c) 5 rappresentanti della Amministrazione provinciale di cui uno in rappresentanza della minoranza;

d) un funzionario del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione;

e) un funzionario del Servizio Lavoro e Promozione Sociale della Regione;

f) un rappresentante dell'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi, da questo designato;

g) un rappresentante del Collegio provinciale dei Periti Agrari, da questo designato;

h) un rappresentante del Collegio provinciale degli Agrotecnici da questo designato.

I rappresentanti di cui ai punti d) ed e) partecipano alle riunioni della Commissione a titolo consultivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui alla lettera a).

La Commissione viene costituita con un decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura. Caccia e Pesca ed alle Foreste e dura in carica cinque anni.

Art. 65

Commissione regionale di coordinamento delle attività per la tenuta dell'Albo

Presso il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della regione è istituita una Commissione regionale con il compito di coordinare le attività svolte dalle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 64 e di esaminare gli eventuali ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni stesse.

La Commissione regionale, che dura in carica 5 anni, è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'Albo degli imprenditori agricoli;

b) dal coordinatore del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione;

c) dal coordinatore del Servizio Lavoro e Promozione Sociale della Regione;

d) da due esperti in diritto agrario e da due agronomi designati dalla Giunta Regionale.

I componenti di cui sopra eleggeranno nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

Art. 66

Avvio delle attività delle Commissioni provinciali

Per la prima impostazione dell'Albo e per una durata non superiore a due anni, le Commissioni provinciali operano senza i rappresentanti di cui al punto a) dell'art. 64; i Presidenti ed i Vice Presidenti sono eletti tra i componenti di cui alla lettera b) del medesimo art. 64.

Art. 67

Oneri per il funzionamento delle Commissioni

Gli oneri finanziari relativi al funzionamento delle Commissioni di cui agli artt. 64 e 65 della presente legge sono a carico della Regione.

Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale spetta un'indennità di presenza di L. 15 mila per ogni seduta.

Art. 68

Regolamento per l'impostazione e la tenuta dell'Albo

Ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai precedenti artt. 63, 64 e 65, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regiona-

le, emana il regolamento per disciplinare tra l'altro:

— l'articolazione dell'Albo in sezioni;

— le modalità di elezione dei rappresentanti di cui alla lettera a) dell'art. 54;

— le modalità di funzionamento delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale;

— le modalità di dimostrazione e di accertamento dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo, con la eventuale previsione di norme transitorie e di parametri minimi;

— le modalità di revisione dell'Albo;

— le modalità di rilascio dei certificati;

— le procedure per la presentazione e la decisione sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali.

TITOLO IV

NORME GENERALI

Art. 69

Adeguamento di procedure amministrative vigenti

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37 sono abrogati.

Per la erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della citata legge regionale, si applicano le procedure amministrative indicate all'art. 27 della presente legge.

Nella utilizzazione delle risorse di cui all'art. 12 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37, si applicano le norme di cui all'art. 17 della presente legge.

Art. 70

Relazione degli Enti delegati sulle attività di competenza

Al fine di consentire alla Regione la conoscenza dello stato di attuazione degli interventi, gli Enti delegati, in conformità di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, sono tenuti a fornire alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno dati contabili e tecnici sugli interventi realizzati nell'anno precedente, secondo moduli predisposti dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, nonché una dettagliata relazione contenente le analisi dei risultati economico-finanziari conseguiti in riferimento agli obiettivi fissati nei programmi, nei piani e nei progetti.

La Giunta regionale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della citata legge regionale 29. 5. 80, n. 54, può disporre verifiche sullo stato di attuazione degli interventi e sull'esercizio delle attività delegate attraverso le strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

Sulla base delle risultanze delle verifiche, la Giunta regionale, ove ne ricorrano le condizioni, nomina commissari o commissioni ad acta.

Art. 71

Distacco di personale presso l'ERSAC

Per lo svolgimento delle attività affidate all'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, la Giunta regionale può disporre il distacco in posizione di comando di personale regionale inquadrato nel ruolo della Giunta stessa.

I relativi provvedimenti sono disposti con l'assenso degli interessati e sentita la Commissione paritetica per il personale.

Art. 72

Competenze per il rilascio di certificazioni e autorizzazioni

Le certificazioni relative al possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale per l'ottenimento di benefici a norma della presente legislazione, sono rilasciate dagli Enti di cui all'art. 4 della presente legge.

Tutte le altri certificazioni e autorizzazioni in materia agraria sono rilasciate dai dirigenti degli Uffici periferici del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

Art. 73

Acconti sui contributi concessi

Sui contributi in conto capitale previsti dalla presente legge, la cui liquidazione è subordinata all'accertamento di regolare esecuzione dei lavori e/o degli acquisti, sempreché la spesa ammissibile sia superiore a 30 milioni per interventi aziendali e 100 milioni per interventi collettivi, possono essere erogati acconti fino alla misura del 70 per cento dei contributi medesimi, sulla base di stati di avanzamento verificati dalle Amministrazioni concedenti.

Tale facoltà deve essere espressamente prevista nei provvedimenti di concessione.

Art. 74

Concorso regionale negli interessi sui mutui e prestiti

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti agevolati di cui alla presente legge è concesso per le operazioni creditizie effettuate dagli Istituti e dagli Enti esercenti il credito agrario che praticano i tassi di interesse al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legale, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, in misure non superiori a quelle determinate per il credito agrario di esercizio e per il credito agrario di miglioramento dal Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e Foreste, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso regionale sui prestiti di cui agli artt. 22, 23 e 29, nonché sui mutui di cui all'art. 43, è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse di cui al comma precedente e quella di ammortamento calcolata al tasso agevolato previsto per le sigole operazioni a norma della presente legge.

Il concorso regionale sui mutui di miglioramento di cui agli artt. 19, 28 e 31, è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento calcolata sull'importo concesso a mutuo al tasso di interesse di cui al I comma e la rata di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso agevolato previsto per le singole operazioni a norma della presente legge.

Il concorso regionale sugli interessi di preammortamento non potrà superare, in ogni caso, l'importo di quattro semestralità o due annualità di concorso nell'ammortamento.

Il concorso regionale è corrisposto in annualità o semestralità posticipate direttamente agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.

Qualora i tassi agevolati previsti dalla presente legge risultino inferiori ai tassi minimi agevolati determinanti ai sensi e per gli effetti del III comma dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, gli stessi si adeguano ai predetti tassi minimi, ferma restando la misura dello scarto, ove previsto, tra tassi da praticare per le medesime operazioni in territori delimitati e nel restante territorio regionale.

Il concorso regionale sui mutui ed i prestiti di cui alla presente legge, ad eccezione dei prestiti di cui agli artt. 33 e 34, è corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il mutuatario o il prestatario estingua anticipamente, in tutto o in parte, il proprio debito, sempreché la somma concessa a mutuo o a prestito sia stata già impegnata per gli scopi previsti.

Art. 75

Garanzia sussidaria del fondo interbancario di garanzia

Le operazioni di prestiti e di mutui contemplate dalla presente legge, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 come modificata dalla legge 4 novembre 1981, n. 621 quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfitueti coltivatori diretti, singoli ed associati di cooperative agricole, di associazioni di produttori, nonché di piccole aziende agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 76

Oneri per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti delegati e spese generali

Per gli oneri di carattere generale dipendenti dall'applicazione della presente legge è

autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa di L. 4.285 milioni, così ripartite:

a) L. 386 milioni per oneri di carattere generale;

b) L. 3.899 milioni per spese per l'esercizio delle funzioni da parte degli Enti delegati.

Contestualmente all'accreditamento delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi, agli Enti delegati saranno accreditate le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento, nella misura del 3 per cento delle somme assegnate.

Tale misura è ridotta dell'1,5 per cento nella ipotesi in cui gli enti delegati si avvarranno della facoltà prevista al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 29. maggio 1980, n. 54.

Gli Enti delegati, per la costituzione degli Uffici per l'esercizio della delega, possono avvalersi anche di personale tecnico ed amministrativo dei ruoli regionali messo a disposizione dalla Regione secondo le procedure fissate dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 43.

Art. 77

Maggiori benefici ad organismi associativi in terrritori delimitati

Ai fini dell'applicazione dei maggiori benefici previsti dalla presente legge a favore di operatori singoli e di organismi associativi in territori delimitati, dovrà farsi riferimento rispettivamente all'ubicazione della maggior parte della superficie aziendale e di quella complessiva delle aziende dei soci.

Al secondo comma dell'art. 2 della legge 17 marzo 1981, n. 13, le parole «e per gli organismi associativi alla zona in cui è ubicata la sede sociale» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli organismi associativi alla zona in cui ricade la maggior parte della superficie complessiva delle aziende dei soci».

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E VARIE

Art. 78

Integrazione legge regionale 49/77

Al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 49 è aggiunta la seguente frase: «Su richiesta degli interessati in luogo del mutuo ventennale può essere concesso un ulteriore contributo in conto capitale fino al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile calcolata come sopra; in tal caso, comunque, l'importo complessivo dei contributi in conto capitale concessi non può superare il 75 per cento della spesa predetta.

Art. 79

Regolamento C.E.E. 458/80

Per l'attuazione del Regolamento C.E.E. 458/80 e successive modificazioni sono concessi premi per ettaro di importo corrispondente a 3022 ECU, elevabili a 4400 ECU per vigneti destinati alla produzione di v.q.p.r.d., nonché per vigneti destinati alla produzione di vini da tavola ricadenti nelle zone delimitate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE.

Alla concessione dei benefici di cui al comma precedente si provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa o dell'Assessore dell'uopo delegato

Alla liquidazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore all'uopo delegato.

Art. 80

Attuazione degli interventi nella fase di avvio

In attesa dell'approvazione dei piani zonali e dei progetti di sviluppo e comunque fino al secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono realizzati in coerenza con i piani settoriali di cui all'art. 2 ed in particolare con le indicazioni zonali contenute nei piani medesimi, secondo le procedure previste ai precedenti titoli.

Almeno il 25 per cento delle risorse disponibili sarà riservato ai territori ricadenti nell'ambito delle Comunità Montane indicate all'ultimo comma dell'Art. 5.

Art. 81

Ripartizione dei fondi nella fase di avvio

Nel periodo transitorio di cui al precedente art. 80 la Giunta regionale entro il 31 gennaio di

ciascun anno propone al Consiglio regionale una ripartizione tra le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali delle somme disponibili per gli interventi alle stesse delegate, tenendo conto delle indicazioni zonali di cui al precedente art. 2.

Limitatamente al primo esercizio finanziario, la Giunta regionale è autorizzata a formulare, a carico delle risorse disponibili, sentita la III Commissione Consiliare:

a) un programma di interventi urgenti nel campo dell'irrigazione pubblica, della disciplina idraulica e della connessa attrezzatura infrastrutturale, per il completamento di iniziative già finanziate dalla Regione, sempreché le relative opere siano in corso di realizzazione, per un importo massimo di L. 13 miliardi;

b) un programma di infrastrutture rurali (strade, acquedotti, elettrodotti), da realizzare nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128, sentite le Comunità Montane competenti, per un importo massimo di L. 10 miliardi;

c) un programma per il completamento delle iniziative di sviluppo irruguo nelle zone terremotate avviate nell'ambito delle attività svolte dalla Regione con finanziamenti a carico della legge 22 dicembre 1980, n. 874, per un importo massimo di L. 5 miliardi.

I programmi di cui ai punti a) e b) del precedente comma saranno attuati con le procedure vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il programma di cui al punto c) sarà attuato, con la collaborazione del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, dalle Comunità Montane interessate alle quali saranno accreditate le somme necessarie.

Art. 82

Temporaneità degli aiuti alle aziende danneggiate dal terremoto

I maggiori benefici previsti dalla presente legge per i territori interessati dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 trovano applicazione fino al 31 dicembre 1984.

Per il periodo indicato al primo comma, nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge sarà accordata preferenza alle aziende danneggiate ricadenti nel territorio dei comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, primo comma del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Art. 83

Qualifica dei beneficiari nelle more della costituzione dell'Albo

Fino alla costituzione e funzionamento dell'«Albo Imprenditori Agricoli», per la concessione delle agevolazioni di cui al titolo II — capo II — della presente legge si prescinde dall'iscrizione all'albo medesimo.

Art. 84

Attività stralcio

La Regione continua ad esercitare a stralcio e fino ad esaurimento le funzioni amministrative connesse all'applicazione di leggi statali e regionali vigenti nelle materie oggetto di delega ai sensi della presente legge.

Art. 85

Soppressione e modifica di norme precedenti

All'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 16, sono soppressi i punti 13, 14 e 21 e le relative dotazioni finanziarie sono utilizzate a norma dei successivi articoli.

Con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il 2° e 3° comma dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 13, sono sostituiti dal seguente:

«Il concorso regionale sui prestiti di cui al comma precedente è commisurato agli interessi calcolati ad un tasso tale che a carico del prestatario risulti un tasso agevolato pari al tasso minimo fissato ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, maggiorato di:

a) 7/100 della differenza fra tasso globale di riferimento e tasso minimo, sui primi venti milioni di capitale concesso a prestito ad operatori agricoli singoli;

b) 40/100 di detta differenza, sul capitale eccedente i venti milioni concesso a prestito ad operatori agricoli singoli;

c) 7/100 di detta differenza, sui primi 250 milioni di capitale concesso a prestito ad operatori agricoli associati;

d) 27/100 di detta differenza sul capitale eccedente i 250 milioni concesso a prestito ad operatori agricoli associati;

e) 7/100 di detta differenza per i prcomma dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 55, qualunque sia il loro importo».

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1981, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Nelle zone di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37, la maggioranza di cui al 2° comma del precedente art. 1 non si applica nei casi sub a), c) ed e), ed è ridotta a 33/100 nel caso sub b) ed a 20/100 nel caso sub d)».

TITOLO VII

NORME FINANZIARIE

Art. 86

Reiscrizione di somme alla competenza 1982

Sono reiscritte, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, le seguenti somme assegnate alla Regione con vincolo di destinazione iscritte al bilancio di previsione 1981 e non impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario 1981:

— cap. 202 - (cap. di provenienza 203) - Fondo per spese di investimento concernenti ulteriori programmi di sviluppo (legge 1 luglio 1977, n. 403 · L. 7.750.917.000; legge 2 aprile 1974, n. 78 . L. 137.000.000; legge 27 ottobre 1951, n. 1208 : L. 42.754.098) L. 7.930.671.098

— cap. 538 - nuovo (cap. di provenienza 203) - Fondo globale per irrigazione (legge 27 dicembre 1977, n. 984) L. 44.793.000.000

— cap. 564 - nuovo (cap. di provenienza 203) - Fondo globale per la zootecnica (legge 27 dicembre 1977, n. 984) L. 17.766.000.000

— cap. 581 - nuovo (cap. di provenienza 203) - Fondo globale per la ortofrutticoltura (legge 27 dicembre 1977, n. 984) L. 62.847.000.000

— cap. 592 - nuovo (cap. di provenienza 203) - Fondo globale per le colture mediterranee (legge 27 dicembre 1977, n. 984) L. 4.514.000.000

— cap. 603 - nuovo (cap. di provenienza 203) - Fondo globale per la vitivinicoltura (legge 27 dicembre 1977, n. 984) L. 3.810.610.000

— cap. 615 - nuovo (cap. di provenienza 203) - Fondo globale per la valorizzazione agricola dei terreni collinari e montani (legge 27 dicembre 1977, n. 984) L. 27.811.000.000

— cap. 551 - (cap. di provenienza 551) - Interventi nel settore zootecnico per potenziare e migliorare il patrimonio, compresi gli allevamenti di acquacoltura intensiva (art. 10 D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493) L. 3.915.309.736

— cap. 574 - (cap. di provenienza 575) - Contributi per l'attuazione di un progetto integrato di riconversione tabacchicola - prima tranche (legge regionale 7 marzo 1980, n.16) L. 1.200.000.000

— cap. 575 - (cap. di provenienza 576) - Contributi per l'attuazione di un progetto di riconversione varietale di specie ortofrutticole - prima tranche (legge regionale 7 marzo 1980, n. 16) L. 1.500.000.000

— cap. 590 - (cap. di provenienza 590) - Contributi per l'attuazionee di progetti di ristrutturazione e miglioramento della coltura olivicola (legge regionale 7 marzo 1980, n. 16) L. 631.820.000

— cap. 632 - (cap. di provenienza 634) - Contributo negli interessi sui prestiti a favore delle cantine sociali L. 79.500.000

Tali somme, ammontanti complessivamente a L. 176.798.910.834 sono dedotte dalle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 87

Autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1982

Per gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti, per l'esercizio 1982, le seguenti autorizzazioni di spesa:

1) art. 13, II comma, art. 16, ultimo comma e art. 81, lettere a) e c) - Per la realizzazione di opere di bonifica integrale L. 55.295.000.000

2) art. 13, III comma L. 1.000.000.000

3) art. 14, I comma, lettere a) e b) e art. 81, lettera b) L. 32.962.000.000
(Di cui L. 23.825.000.000 nei territori collinari e montani);

4) art. 14, I comma, lettere c) e d) e art. 81, lettera b) L. 12.000.000.000
(Di cui L. 10.000.000.000 nei territori collinari e montani);

5) artt. 19 e 20 - per contributi in conto capitale L. 31.065.760.000
(Nei settori zootecnica, ortoflorofrutticoltura, coltivazioni mediterranee e vitivinicoltura);

6) Art. 19 - Per concorso interessi su mutui agevolati - Limite d'impegno L. 4.000.000.000
(Nei settori zootecnica, ortoflorofrutticoltura, coltivazioni mediterranee e vitivinicoltura);

7) art. 22 - Limite d'impegno L. 2.600.000.000

8) art. 23 - Limite d'impegno L. 1.000.000.000

9) art. 28 - Per contributi in conto capitale L. 24.000.000.000
(Nei settori zootecnica, ortoflorofrutticoltura, coltivazioni mediterranee e vitivinicoltura);

10) art. 28 - Per concorso interessi su mutui agevolati - Limite d'impegno L. 3.540.000.000
(Nei settori zootecnica, ortoflorofrutticoltura, coltivazioni mediterranee e vitivinicoltura);

11) art. 29 - Per contributo in conto capitale L. 3.000.000.000
(Prevalentemente nel settore ortoflorofrutticolo)

12) art. 29 - Per concorso interessi su prestiti agevolati - Limite d'impegno L. 400.000.000

13) art. 30 L. 1.000.000.000
(Prevalentemente nel settore ortoflorofrutticolo);

14) art. 31 - Limite d'impegno L. 1.500.000.000
(Prevalentemente nel settore ortoflorofrutticolo);

15) art. 32 L. 1.500.000.000
(Prevalentemente nel settore ortoflorofrutticolo);

16) art. 33, lettere a) e b) L. 4.000.000.000

17) art. 33, lettera c) L. 1.000.000.000

18) art. 34 L. 2.000.000.000

19) art. 35 L. 600.000.000

20) art. 36 L. 1.000.000.000
(Prevalentemente nel settore ortoflorofrutticolo);

21) art. 42 L. 1.500.000.000

22) art. 43 - Limite d'impegno L. 2.500.000.000

23) art. 46 L. 1.000.000.000

24) art. 47 L. 3.729.000.000

25) art. 48 L. 2.750.000.000

26) art. 51, II comma L. 100.000.000

27) art. 52 L. 1.489.000.000

28) artt. 54 e 57 L. 700.000.000

29) art. 55, ultimo comma L. 3.120.000.000
(Nei settori zootecnia, ortoflorofrutticoltura, coltivazioni mediterranee e vitivinicoltura);

30) art. 56 L. 2.000.000.000
(Prevalentemente nel settore ortoflorofrutticolo);

31) art. 58 L. 600.000.000

32) art. 62 L. 300.000.000

33) art. 67 L. 100.000.000

34) art. 76, I comma, lettera a) L. 386.000.000

35) art. 76, I comma, lettera b) L. 3.899.000.000

36) art. 79 L. 200.000.000

Art. 88

Autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi

Per gli esercizi successivi le spese occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge e la relativa copertura finanziaria saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 10, I comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

Art. 89

Annualità successive di limiti d'impegno

Per il pagamento delle annualità o semestralità di concorso regionale sulle operazioni creditizie a tasso agevolato autorizzate nell'ambito dei limiti di impegno previsti ai punti 6, 7, 8, 10, 12, 14 e 22 del precedente art. 87, nei bilanci annuali, per tanti esercizi per quante sono le annualità o semestralità da pagarsi, saranno iscritti gli stanziamenti necessari.

A fronte dei limiti d'impegno previsti ai punti 6, 10 (per L. 3.020.000.000) e 14 del precedente art. 87, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982, sono accantonate, in conformità di quanto previsto all'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, L. 34.080.000.000, pari alle quattro annualità successive, così ripartite:

— L. 5.992.000.000 sul cap. 564;

— L. 24.942.400.000 sul cap. 581;

— L. 1.398.400.000 sul cap. 592;

— L. 1.150.400.000 sul cap. 603;

— L. 596.800.000 sul cap. 615;

le successive annualità, a partire dal 1987, faranno carico al bilancio dello Stato, ai termini dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Alla spesa per le annualità successive, relative ai limiti d'impegno di cui ai punti 7, 8, 10 (per L. 520.000.000) 12 e 22 del precedente art. 87, si farà fronte con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La spesa di cui al comma precedente per gli esercizi finanziari 1983 e 1984 trova copertura al Quadro B - Parte Prima - Sezione IX del bilancio pluriennale 1982 - 1984, al quale vengono apportate le seguenti variazioni:

a) Quadro B - Parte Prima - Sez. IX - Annualità di contributi su operazioni creditizie pluriennali per interventi autorizzati su precedenti limiti d'impegno:

A) spesa normale:

— investimento 1983 + L. 7.020.000.000;

— investimento 1984 + L. 7.020.000.000;

b) Quadro B - Parte Prima - Sez. XII - Fondi globali:

B) spesa di sviluppo:

— investimento 1984 — L. 7.020.000.000;

c) Quadro B - Parte Seconda - Area 2 - Programma 2.2 - Progetto 2.2.8. - Aiuti per la costituzione e la gestione di aziende agricole:

— spesa di sviluppo;

— in capitale 1983 - L. 7.020.000.000;

Art. 90

Assegnazioni statali sulla legge 14 maggio 1981, n. 219

A seguito dell'assegnazione dei fondi a norma dell'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la Giunta propone al Consiglio regionale un provvedimento con il quale:

— viene determinata la quota da destinare agli interventi per lo sviluppo delle zone agricole danneggiate dagli eventi sismici, da realizzare nell'ambito di quelli previsti dalla presente legge;

— vengono disposte le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 91

Variazioni al bilancio 1982

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato per l'esercizio 1982 in L. 207.835.760.000, si farà fronte:

a) per L. 28.587.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento di cui al cap. 202 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982, della quale L. 28.407.246.000 a carico dell'assegnazione di cui alla legge 1 luglio 1977, n. 403, L. 137.000.000, a carico dell'assegnazione di cui alla legge 2 aprile 1974, n. 78 e L. 42.754.000 a carico dell'assegnazione sulla legge 27 ottobre 1951, n. 1208;

b) per L. 57.984.000.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 538 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982:

c) per L. 3.915.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento di cui al cap. 551 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

d) per L. 15.176.000.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 564 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

e) per L. 1.200.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento di cui al cap. 574 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

f) per L. 1.500.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento di cui al cap. 575 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

g) per L. 54.052.600.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 581 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

h) per L. 631.820.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento di cui al cap. 590 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

i) per L. 4.628.600.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 592 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

l) per L. 3.547.040.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 603 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

m) per L. 36.534.200.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 615 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

n) per L. 79.500.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 632 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982 sono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione per la competenza e la i ciascuno:

PARTE I - *Sezione VII*

— cap. 108 - Spese generali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di interventi di sviluppo delle aziende agricole L. 3.899.000.000

PARTE II - *Sezione 2.2.2*

— cap. 539 - Interventi per opere pubbliche di irrigazione ed opere di bonifica integrale connesse L. 55.295.000.000

— cap. 540 - Contributi per l'esercizio delle opere irrigue e degli impianti connessi L. 1.000.000.000

— cap. 541 - Contributi per strade ed acquedotti rurali L. 32.962.000.000

— cap. 542 - Contributi per elettrodotti e reti telefoniche rurali L. 12.000.000.000

Sezione 2.2.3

— cap. 565 - Finanziamento attività connesse alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali L. 1.000.000.000

— cap. 566 - Finanziamento programmi di miglioramento genetico del bestiame L. 3.729.000.000

— cap. 566 - bis - Finanziamento di programmi per la lotta alla ipofecondità ed alla mortalità neonatale e per il risanamento sanitario del bestiame L. 2.750.000.000

— cap. 567 - Spese per studi ed indagini in materia di acquacoltura L. 100.000.000

— cap. 567 - bis - Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'acquacoltura L. 1.489.000.000

— cap. 568 - Spese per l'attuazione di programmi di incremento ippico L. 300.000.000

Sezione 2.2.6

— cap. 604 - Premi per impianto vigneti - Regolamento C.E.E. n. 458/80 L. 200.000.000

Sezione 2.2.8

— cap. 642 - bis - Concorso negli interessi sui prestiti agevolati per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole - Limite d'impegno L. 2.600.000.000

— cap. 642 - ter - Concorso negli interessi sui prestiti agevolati per l'acquisto di bestiame - Limite d'impegno L. 1.000.000.000

— cap. 642 - quater - Contributi in conto capitale per il poteziamento delle strutture collettive di valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici L. 24.000.000.000

— cap. 642 - quinquies - Concorso negli interessi sui mutui agevolati per il potenziamento delle strutture collettive di valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici - Limite d'impegno L. 3.540.000.000

— cap. 642 - sexies - Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature a servizio di strutture collettive L. 3.000.000.000

— cap. 642 - septies - Concorso negli interessi sui prestiti integrativi per l'acquisto di macchine ed attrezzature a servizio di strutture collettive - Limite d'impegno L. 400.000.000

— cap. 642 - octies - Spese generali per gli interventi in agricoltura di competenza regionale L. 386.000.000

— cap. 643 - bis - Contributi di avviamento alle Cooperative agricole L. 1.000.000.000

— cap. 643 - ter - Contributi a Cooperative agricole per l'assunzione di quadri dirigenti e tecnici L. 1.500.000.000

— cap. 643 - quater - Concorso negli interessi sui mutui agevolati a favore di Cooperative agricole per la trasformazione di passività onerose - Limite d'impegno L. 1.500.000.000

— cap. 643 - quinquies - Concorso regionale sui prestiti a favore di organismi associativi per la conduzione di aziende e impianti L. 4.000.000.000

— cap. 643 - sexies - Concorso regionale sui prestiti per lo stoccaggio e la stagionatura dei prodotti agricoli e zootecnici L. 2.000.000.000

— cap. 643 - septies - Contributi alle Associazioni regionali delle Cooperative agricole per attività promozionali L. 600.000.000

— cap. 643 - octies - Contributi agli organismi associativi per l'attuazione di programmi per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti L. 1.000.000.000

— cap. 649 - quater - Finanziamento di programmi di ricomposizione e riordino fondiario L. 1.500.000.000

— cap. 649 - quinquies - Spese per la costituzione e la tenuta dell'Albo degli imprenditori agricoli L. 100.000.000

— cap. 649 - sexies - Concorso negli interessi sui mutui agevolati per acquisto terreni - Limite d'impegno L. 2.500.000.000

— cap. 649 - septies - Spese per lo svolgimento di indagini, anche statistiche, e ricerche di mercato L. 700.000.000

— cap. 649 - octies - Fondo di dotazione all'E.R.-S.A.C. per la realizzazione di strutture collettive di valorizzazione di prodotti agricoli L. 2.000.000.000

— cap. 649 - novies - Finanziamento all'E.R.-S.A.C. per lo svolgimento di attività di tutela e valorizzazione dei prodotti L. 600.000.000

— cap. 649 - decies - Spese e contributi per attività di assistenza tecnica agricola L. 3.120.000.000

Sezione 2.2.10

— cap. 677 - Contributi in conto capitale per il potenziamento delle strutture agrarie e fondiarie L. 31.065.760.000

— cap. 678 - Concorso negli interessi sui mutui agevolati per il potenziamento delle strutture agrarie e fondiarie - Limite d'impegno L. 4.000.000.000

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 è, inoltre, apportata la seguente variazione in aumento:

— cap. 620 - Concorso regionale sui prestiti a tasso agevolato a favore di organismi associativi per la corresponsione di acconti ai soci conferenti L. 1.000.000.000

Art. 92

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 2 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 43.

«Interventi regionali per la realizzazione di impianti di depurazione».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

In attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Regione Campania concede contributi in conto capitale, nei limiti di stanziamento di bilancio, alle imprese che realizzino modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento dei liquami o dei fanghi di risulta provenienti sia da processi di depurazione dei liquami sia da cicli di lavorazione, ovvero che abbiano realizzato o modificato gli impianti medesimi successivamente all'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 2

Soggetti beneficiari e requisiti

Destinatari del contributo sono:

a) i titolari di imprese industriali od artigiane definibili insediamenti produttivi ai sensi del D.L. n. 544 del 10 agosto 1976 convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 690;

b) i titolari di imprese agricole equiparate agli insediamenti produttivi ai sensi della determinazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dell'8 maggio 1980;

c) i Consorzi o Società consortili indicate al II comma art. 5 legge n. 650 del 29 dicembre 1979 che abbiano fra i propri scopi quello di realizzare gli interventi di cui all'art. 1 della presente legge.

Per accedere ai contributi le imprese, di cui ai precedenti punti a) e b) ovvero le singole imprese costituite in Consorzi o Società consortili di cui al precedente punto c), devono dimostrare di essere già in esercizio anteriormente alla data dell'1 gennaio 1975, nonché di avere già realizzato, purché successivamente al 13 giugno 1976, interventi diretti all'adeguamento dei propri scarichi ai limiti imposti dalle norme vigenti ovvero di avere ottenuto l'autorizzazione regionale alla realizzazione del programma di adeguamento dei propri scarichi ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1979, n. 650.

Art. 3

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute direttamente dalle imprese di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 della presente legge, ovvero le spese sostenute dai soggetti di cui al punto c), in ragione delle quote delle singole imprese associate aventi diritto ai sensi della presente legge.

Le spese ammissibili riguardano l'acquisto, il montaggio e l'installazione di attrezzature ed impianti, le opere murarie ed altre opere necessarie al funzionamento degli impianti, nonché l'acquisto di nuove aree qualora indispensabili all'esecuzione delle opere e degli impianti.

Le spese di cui al comma precedente devono essere dirette:

a) alla realizzazione di impianti di depurazione o di pretrattamento dei liquami oppure di trattamento dei fanghi provenienti sia da processi di depurazione dei liquami sia da cicli di lavorazione;

b) alla modifica o potenziamento di impianti preesistenti necessari per l'adeguatamento degli scarichi;

c) alla realizzazione, modifica o potenziamento di impianti che, pur diretti ad altri scopi, attuino contestualmente la depurazione delle acque di scarico. In tal caso la spesa ammissibile al contributo sarà rapportata agli oneri connessi alla sola finalità della depurazione.

Art. 4

Modalità

I soggetti aventi diritto devono presentare domanda e relativa documentazione entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande, indirizzate alla Giunta regionale — Servizio Industria ed Artigianato — devono essere corredate da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal II comma dell'art. 2 della presente legge, da

relazione tecnico - descrittiva delle opere e degli impianti da cui risulti anche la rispondenza e la congruità dell'investimento alle finalità della presente legge, nonché da documentazione contabile comprovante la spesa sostenuta, ovvero preventivo di spesa e piano finanziario per le opere ed impianti da realizzare.

Le imprese di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1979, n. 650, ad integrazione di quanto richiesto al comma precedente, possono far riferimento ad altra documentazione esibita per l'approvazione del programma di adeguamento dei propri scarichi.

Art. 5

Cumulo di benefici

I soggetti beneficiari di cui all'art. 2 della presente legge, possono accedere ai contributi anche se hanno fruito di altre agevolazioni stabilite da leggi statali, per le stesse opere finalizzate alla depurazione. In tal caso i contributi erogabili dalla Regione Campania saranno rapportati alla quota di spesa di investimento non coperta dalle altre agevolazioni, con le ulteriori modalità e limiti di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Piano di riparto

Sulla scorta delle domande ammissibili al contributo, nei limiti dei fondi asegnati alla Regione Campania, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e all'Artigianato,formula il piano di riparto per aree geografiche e settori merceologici ai sensi dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1979, n. 650.

Il piano di riparto finanziario viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 7

Determinazione del contributo

La determinazione del singolo contributo nell'ambito della assegnazione a ciascun comparto ed area geografica, viene effettuata dalla Giunta regionale col seguente meccanismo:

a) attribuzione di una quota percentuale massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile, uguale per tutti, nei limiti di assegnazione del comparto di cui al precedente articolo. Tale quota viene ridotta alla metà per i soggetti di cui all'art. 5;

b) maggiorazione del 5% per le imprese che hanno ultimato i lavori entro il 31 dicembre 1979;

c) maggiorazione del 15% per le imprese che abbiano adeguato o che intendano adeguare i propri scarichi ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319;

d) maggiorazione del 10% per gli impianti consortili realizzati a servizio di più imprese, singole o associate.

Tutte le maggiorazioni previste ai punti b), c) e d) del presente articolo vanno calcolate sulla spesa riconosciuta ammissibili e sono cumulabili con la quota di cui al punto a).

Attribuite le quote di maggiorazioni di cui ai punti b), c) e d), i contributi globalmente assegnati a ciascuna impresa sono proporzionalmente ridotti, tenuto conto, per ciascuno comparto ed area geografica di apparteneneza, dell'ammontare del piano di riparto di cui al precedente articolo 6).

Art. 8

Erogazione del contributo

Alla liquidazione del contributo assegnato per le opere eseguite si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato, per il 60% all'atto dell'approvazione della deliberazione di concessione, e per il rimanente 40% dietro esibizione di certificato di collaudo delle opere realizzate, nonché dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Autorità competente ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Nel caso le opere sono da realizzare od in corso di esecuzione sono disposte erogazioni fino all'80% del contributo assegnato in rapporto allo stato dei lavori e degli acquisti, nonché dei relativi titoli di spesa. Il rimanente 20% viene erogato con le modalità di cui al comma precedente.

Il collaudo delle opere viene disposto dalla Regione a mezzo di collaudatori iscritti all'Albo regionale ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 9

Finanziamenti

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1982 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 273 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando le risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge statale 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 10

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione II comma ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 44

«Istituzione di una scuola regionale per la preparazione professionale degli agenti di polizia municipale»

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

È istituita una scuola regionale per l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento professionale degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale della Regione Campania.

Art. 2

La scuola regionale ha in particolare lo scopo di:

a) qualificare professionalmente gli allievi vigili di polizia municipale in servizio presso i Comuni;

b) svolgere corsi di aggiornamento professionale per gli appartenenti ai corpi di polizia municipale della Regione;

c) svolgere corsi di specializzazione nei settori di polizia urbana e rurale, giudiziaria, veterinaria, mortuaria, della circolazione e della infortunistica stradale, della igiene e sanità, dell'edilizia e del commercio ed in tutte le materie le cui funzioni sono state trasferite ai Comuni ed agli altri Enti locali ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e delle leggi regionali di delega e sub - delega.

Art. 3

Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto ed il Regolamento della scuola, predisposti dalla Giunta regionale.

Al funzionamento della scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli altri Enti locali e, ove necessario, attraverso convenzioni con esperti esterni.

Art. 4

Le materie oggetto dei corsi e la loro strutturazione, l'ammissione e la frequenza agli stessi, i termini della presentazione, verranno stabiliti con apposito Regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare della competente.

Art. 5

Ai corsi potranno essere ammessi anche gli appartenenti ai corpi di Polizia municipale di

Comuni di altre Regioni, previa sottoscrizione di quota determinata dall'apposito Regolamento della scuola, in relazione alla disponibilità dei posti nei singoli corsi.

Art. 6

La Regione si assume gli oneri relativi:

a) al reperimento di locali idonei per la istituzione ed il funzionamento della scuola;

b) all'acquisto delle attrezzature ed alle spese di primo impianto della scuola;

c) al funzionamento della scuola, mediante concessione di un finanziamento annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 7

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 6 lettera a) si provvede per il 1982 con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 59 dello stato di previsione della spese per l'anno finanziario 1982, che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del detto articolo 6 lettere b) e c) si fa fronte per il 1982 con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 942 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, di nuova istituzione, con la dotazione di L. 100.000.000 (di cui L. 50.000.000 per gli interventi di cui alla lettera b) e L. 50.000.000 per gli interventi di cui alla lettera c)) e con la denominzione: «Spese per il funzionamento della scuola regionale per l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento professionale degli appartenenti ai corpi di polizia municipale della Regione Campania» mediante prelievo della somma L. 100.000.000 dallo stanziamento di cui al capitolo n. 200 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi del'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 45.

«Interventi per l'incremento, la promozione ed il rilancio del movimento turistico in Campania».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per una azione diretta a promuovere ed incrementare flussi turistici verso la Campania, anche allo scopo di superare definitivamente le conseguenze negative provocate dal sisma del 23 novembre 1980, la Regione attua per il 1982 interventi incentivativi, promozionali e pubblicitari indirizzati alla sollecitazione della domanda nazionale ed internazionale riferita al turismo in Campania, specie in media e bassa stagione, secondo le indicazioni contenute nel piano finanziario allegato alla presente legge, da attuarsi nei limiti di spesa previsti dal successivo art. 5

Art. 2

Il piano promozionali ed operativo tecnico-finanziario di cui al precedente articolo è redatto per la realizzazione delle azioni promozionali che appresso si indicano con particolare riferimento al turismo di media e bassa stagione:

a) predisposizione e realizzazione di iniziative che si propongono lo sviluppo del movimento

turistico nella Regione in riferimento alle correnti di traffico provenienti dall'Italia e dall'estero, attraverso campagne promo-pubblicitarie sui più importanti organi di stampa italiani ed esteri per il rilancio e l'affermazione dell'immagine turistica della Campania;

b) attuazione di campagne inserzionistiche ed interventi pubblicitari e diffusione di documentari turistici da trasmettere su reti televisive italiane ed estere;

c) stampa e divulgazione di materiale pubblicitario e di supporto anche visivo (documentari cinematografici, manifesti, pubblicazioni correnti o di prestigio);

d) attuazione di un programma di partecipazione della Campania a manifestazioni, fiere e mostre turistiche in Italia e all'Estero con studio e realizzazione di particolari iniziative promozionali;

e) organizzazione di educational tour, programmi di ospitabilità a leaders di opinioni, giri promozionali di agenti di viaggi, di rappresentanti di compagnie aeree e di altri esponenti di rilievo e di interesse per il turismo in Campania;

f) contributi incentivanti e differenziati per epoca e quantità a sostegno dei voli e treni charter e di voli IT individuali diretti in Campania; contributi da erogare per il tramite di agenti di viaggio campani che operano in proprio o in rappresentanza di altri operatori turistici;

g) contributi, da erogare così come indicato nella lettera f), a sostegno di crociere che sostino nelle acque della Campania;

h) interventi per la commercializzazione del prodotto turistico riferito alla Campania e l'inserzione delle offerte di soggiorno degli operatori turistici regionali nei cataloghi dei Tours Operator europei ed extraeuropei;

i) contributi differenziati per epoca e quantità per organizzazione di congressi, convegni e seminari;

l) contributi differenziati, per epoca e quantità, a scuole e istituti per gite in Campania, ed interventi per il turismo della terza età.

Il piano promozionale tecnico-finanziario comprende la indicazione analitica dei metodi, degli strumenti e delle strategie promozionali con le relative previsioni di spesa e contiene indicazioni circa le modalità di assegnazione e di utilizzo delle somme riferite ai singoli strumenti di propaganda prescelta.

Art. 3

In considerazione dei ridotti limiti di spesa previsti dalla presente legge al successivo art. 5 che non consentono l'attuazione integrale degli interventi previsti nel piano tecnico finanziario, si indiviaduano, sempre nell'ambito del piano stesso, i seguenti settori di intervento immediato con indicate a fianco di ciascuno le somme destinate, sulla base delle risorse globali previste dall'art. 5:

1) iniziative ed interventi per il rilancio della immagine turistica regionale (art. 2 lettera a, b, c, d) : L. 1.500.000.000;

2) iniziative ed interventi intesi a favorire il turismo della terza età in bassa stagione in Campania (art. 2 lettera l) : L. 1.000.000.000.

Gli interventi di cui al presente articolo, con la indicazione delle relative modalità, criteri e limiti, saranno effettuati con appositi atti deliberativi della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Permanente del Consiglio regionale e, per ciò che concerne il punto 2 del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 29 del 30 aprile 1981

Art. 4

Per l'attuazione del Piano Tecnico Finanziario di cui ai precedenti articoli, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione operativa:

a) degli organismi pubblici operanti nel settore in Italia ed all'estero;

b) Degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno Cura e Turismo della Regione, o comunque di organismi pubblici ed Enti locali, singoli o associati aventi strutture idonee a svolgere servizi organizzativi ed operare per la realizzazione di iniziative promozionali;

c) di Organizzazioni ed Enti di turismo sociale;

d) Associazioni o Consorzi di operatori nel settore turistico.

A tali soggetti la Giunta regionale può, con proprio atto deliberativo e per le finalità di cui alla presente legge, concedere contributi per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie riferite al Piano Tecnico-finanziario di cui all'art. 1.

Per l'organizzazione di manifestazioni e di iniziative promo-pubblicitarie da attuarsi sui mercati turistici esteri la Regione opera previo raccordo con le strutture dell'Ente Nazionale Italiano Turismo (E.N.I.T.) nell'ambito delle disposizioni previste dal D.P.R. 616/1977, dal D.P.C.M. 11 marzo 1980 e dalla legge 14 novembre 1981 n. 648.

Art. 5

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 2.500.000.000 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 855, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per lo anno finanziario 1982 con la seguente denominazione:

«Interventi per l'incremento, la promozione ed il rilancio del movimento turistico in Campania», mediante prelevio di pari somma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 dal fondo globale di cui al Capitolo 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che si riduce di pari importo.

Art. 6

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 — II comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982

DE FEO

Allegato alla legge regionale n. 45

SINTESI DEGLI INTEVENTI PROMOZIONALI E DEI RELATIVI VOLUMI DI SPESA PREVISTI NEL PIANO STRAORDINARIO DI PROMOZIONE TURISTICA 1981.

1) campagne promopubblicitarie su organi di stampa quotidiana e periodica, italiana ed estera per un rilancio e l'affermazione di una immagine turistica della Campania, anche al fine di combattere campagne di stampa negative promosse dai nostri tradizionali concorrenti.	L. 1.000.000.000
2) attuazione di campagne inserzionistiche ed interventi pubblicitari, realizzazione e diffusione a mezzo reti televisive di documentari turistici atti alla divulgazione di un'immagine della Campania corretta e produttiva ai fini dell'incremento dei flussi turistici diretti verso di essa.	L. 800.000.000
3) stampa e divulgazione di materiale pubblicitario idoneo ad illustrare l'immagine turistico - regionale.	L. 1.000.000.000
4) attuazione di un programma di partecipazione della Campania a manifestazioni, fiere e mostre turistiche in Italia ed all'estero con studio e realizzazione di particolari iniziative promozionali per attrarre l'attenzione di turisti ed operatori sulla Campania, nei suoi aspetti turistici, folkloristici, artistici e culturali.	L. 600.000.000
5) organizzazione di Educational Tour, programmi di ospitalità a leaders di opinione, giri promozionali di agenti di viaggi, di rappresentanti di compagnie aeree e di altri esponenti di rilievo e di interesse per il turismo in Campania.	L. 300.000.000
6) contributi incentivanti e differenziati per epoca e quantità a sostegno dei voli Charter diretti in Campania ed al sostegno dei voli IT individuali, da erogare ad agenti di viaggio campani che, in proprio o in rappresentanza di altri operatori turistici, operano poi verso la Campania ed interventi incentivanti per soggiorni superiori ai sette giorni di turisti trasportati attraverso voli Charter, voli IT e crociere.	L. 1.500.000.000
7) interventi incentivanti. (Rimborso di un giorno di permanenza) per soggiorni superiori a sette giorni di turi-	

sti trasportati con voli Charter, voli IT e crociere.	L. 2.000.000.000
8) incentivazione per il turismo marittimo.	L. 400.000.000
9) interventi per la commercializzazione del prodotto turistico riferito alla Campania ed inserzione delle offerte di soggiorno degli operatori turistici regionali nei cataloghi del tour operators.	L. 1.200.000.000
10) contributi differenziati per epoca e quantità per gruppi non inferiori a 30 persone e per soggiorni non inferiori a tre giorni (turismo giovanile, dei lavoratori, pensionati, emigrati, terza età).	L. 2.000.000.000
11) Turismo Congressuale. Interventi incentivanti.	L. 1.000.000.000
12) Turismo Scolastico. Interventi incentivanti.	L. 100.000.000
TOTALE	L. 11.900.000.000

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 46

«Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub - delegate dalla Regione Campania con legge 1 settembre 1981 n. 65 in materia di sport».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le funzioni delegate e sub - delegate dalla Regione Campania, in materia di sport, sono esercitate in conformità alle direttive ed agli indirizzi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982 DE FEO

Allegato alla legge regionale n. 46

DIRETTIVE ED INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE SUB — DELEGATE DALLA REGIONE CAMPANIA CON LEGGE 1 SETTEMBRE 1981, N. 65 IN MATERIA DI SPORT.

I Comuni interessati presentano alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno programmi di promozione per attività sportive che dovranno essere principalmente finalizzati a sostenere iniziative dilettantistiche promosse dalle Federazioni sportive nazionali dagli Enti di promozione sportiva dalle Associazioni sportive e dagli organi collegiali della scuola.

Sulla base di tali programmi, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, ripartisce tra i Comuni, entro i termini e con le modalità previste dalla legge di bilancio, contributi fino alla concorrenza dello stanziamento di cui all'apposito capitolo del bilancio regionale.

Per la realizzazione o il completamento di impianti comunali e relative attrezzature sportive, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, ripartisce annualmente tra i Comuni, che abbiano prodotto documentata istanza, contributi fino alla concorrenza degli stanziamenti di cui agli appositi capitoli del bilancio regionale, dando priorità assoluta:

a) al completamento degli impianti già iniziati e non completati onde evitare che molti di questi restino per anni ed anni incompleti, non agibili, annullando così lo sforzo che la Regione sta facendo per dotare il territorio di un minimo di impianti sportivi;

b) alla costruzione di nuovi impianti sportivi di base, cioé impianti che più spiccatamente caratterizzano lo sport quale servizio sociale, e da inserire principalmente nelle aree ove sorgono insediamenti per l'edilizia economica e popolare;

c) alla realizzazione di impianti elementari di atletica leggera o di piattaforme pluriuso da realizzare nelle immediate vicinanze delle scuole;

d) alla costruzione di impianti sportivi per handicappati;

e) agli impianti polisportivi di base a livello distrettuale, di Comunità Montane e di Consorzi tra Enti locali.

Per gli impianti sportivi non di base la Regione interviene con contributi in conto interessi.

La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, assegna i contributi ad Enti ed Organismi per la realizzazione di manifestazioni di interesse regionale, nazionale, ed internazionale, a sostegno di iniziative dilettantistiche promosse dagli Enti locali, dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione sportiva.

La Giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare assegna altresì ad Associazioni e sodalizi sportivi contributi per il completamento ed il miglioramento di impianti, previo parere del Comune competente per territorio.

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 47

«Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub - delegate dalla Regione Campania con legge 29 maggio 1980, n. 54 e 1 settembre 1981, n. 65 in materia di turismo»

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le funzioni delegate e sub - delegate dalla Regione Campania in materia di turismo, sono esercitate inn conformità alle direttive ed agli indirizzi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982

DE FEO

Allegato alla legge regionale n. 47

DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE E SUB - DELEGATE DALLA REGIONE CAMPANIA CON LEGGE 29 MAGGIO 1980, N. 54 E 1 SETTEMBRE 1981, N. 65 IN MATERIA DI TURISMO.

Le funzioni amministrative in materia di Turismo, delegate dall'art. 19 della legge regionale n. 54 del 29 maggio 1980 ai Comuni e alle Province, vengono esercitate dall'Ente destinatario delle deleghe nell'ambito delle scelte e degli interventi di indirizzo generale operati dalla Regione.

I Comuni su richiesta degli interessi e nell'ambito degli interventi e delle scelte di politica turistica regionale, provvedono all'istruttoria delle domande relative alla classificazione di alberghi, pensioni e locande.

I Comuni espletati gli adempimenti istruttori, inviano le pratiche agli Enti provinciali per il Turismo competenti per territorio; questi con proprio atto, classificheranno gli esercizi e trasmetteranno poi alla Provincia gli elenchi definitivi di classificazione.

La Provincia approva e rende esecutivi gli elenchi di classificazione inviandoli alla Regione per la pubblicazione sia nel Bollettino Ufficiale, che sull'annuario alberghi di Italia.

I Comuni nell'espletamento della fase istruttoria delle domande di classificazione degli esercizi ricettivi si atterranno alle disposizioni di cui alla normativa vigente .

Per il cambiamento di classifica che può avvenire di Ufficio o su istanza degli interessati, si segue la medesima procedura.

Avverso i provvedimenti di classifica, del mutamento di classifica e della ingiunzione dei lavori per il mantenimento di classifica è ammesso ricorso alla Provincia entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione o notifica del provvedimento.

La Provincia decide in via definitiva.

Fermo restando le attribuzioni di funzioni amministrative in materia di esercizi ricettivi extra - alberghieri di cui all'art. 60 del D.P.R. n.616 del 1977, i Comuni svolgono le fasi istruttorie relative alle domande di apertura dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale.

La Regione con propria legge provvederà a disciplinare le procedure per la classificazione dei complessi ricettivi extra - alberghieri, quali i campeggi ed i villaggi turistici, fermo restando le competenze già attribuite in materia agli Enti locali.

I Comuni svolgeranno le fasi istruttorie delle domande relative alla vendita ed alla locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero riferendosi alla procedura prevista dalle vigenti leggi.

I Comuni sono competenti per la istruttoria e per l'adozione di ogni altro provvedimento amministrativo in ordine a domande relative alla dichiarazione di pubblica utilità nella espropriazione per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in territori classificati di particolare interesse turistico.

Le Province nell'ambito degli interventi e delle scelte di politica turistico - regionale esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sugli atti degli Enti provinciali per il Turismo in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 1044 del 1960 e dalle altre legge vigenti.

La Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Turismo ripartisce annualmente tra gli Enti provinciali per il Turismo contributi fino alla concorrenza dello stanziamento di cui all'apposito capitolo del bilancio regionale.

Tali contributi a sostegno del funzionamento e dei compiti di istituti degli Enti vengono assegnati alle Province che provvedono, a aloro volta, alla diretta erogazione agli Enti provinciali per il Turismo.

La Regione determina la misura dei contributi per ciascun Ente in base ai criteri di cui alla legge n. 174 del 1958, ai programmi di attività ed ai bilanci predisposti dagli Enti provinciali del Turismo ed inviati alla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno.

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 48.

«Interventi della Regione a favore delle istituzioni di assistenza nei Comuni terremotati».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania assegna agli Istituti assistenziali pubblici o privati della Regione che, a seguito del sisma del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in conseguenza del crollo totale o parziale degli edifici sedi delle istituzioni stesse, abbiano riportato danni agli arredi ed alle attrezzature dei servizi gestiti, concernenti tutte le forme di assistenza materiale, culturale, didattica, formativa, del tempo libero, contributi sino ad un massimo di L. 200.000.000.

Art. 2

Ai fini della concessione del contributo suddetto, il responsabile legale dell'Ente assistenziale inoltra, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, al Sindaco del Comune ove ha sede l'istituto, istanza corredate da una perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, da cui risultini i danni riportati dalle strutture di servizio di cui all'art. 1, la relativa valutazione economica, la dichiarazione che i danni descritti sono stati prodotti in conseguenza del sisma del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

Art. 3

Il Sindaco, ricevuta la istanza di cui sopra e disposti, ove necesari, rapidi accertamenti sul contenuto, rimette, nei successivi 20 giorni, con proprio parere anche in ordine all'ammontare del contributo, istanza e documentazione allegata alla Regione, Assessorato ai Servizi Sociali.

Art. 4

La Giunta regionale, entro 30 giorni, sentite le competenti Commissioni consiliari, provvede sulle istanza, determinando l'importo del contributo da assegnare, la sua destinazione ed il termine entro il quale le strutture di servizio dovranno essere riattivate.

Art. 5

Le determinazioni adottate dalla Giunta vengono immediatamente comunicate al responsabile dell'Ente assistenziale richiedente ed al Sindaco del Comune interessato.

Art. 6

Il contributo deliberato è erogato al 40% al momento della dichiarazione di esecutività della delibera e, per il restante 60%, all'avvenuto ripristino di funzionalità dei servizi. A tal fine l'Ente responsabile produce opportuna dichiarazione al Sindaco competente, che, a sua volta, eseguiti gli accertamenti del caso, la trasmette col proprio parere alla Regione, che provvede alla liquidazione della parte residua del contributo deliberato.

Qualora l'Ente beneficiario abbia ricevuto altri contributi dallo Stato per la stessa finalità, la dichiarazione dell'Ente beneficiario dovrà contenere la espressa indicazione del relativo ammontare e della sua destinazione.

Art. 7

La Giunta regionale, ove lo ritenga, potrà disporre propri accertamenti al cui esito rapportare l'erogazione del contributo restante o la sua revoca totale o parziale.

Art. 8

La Regione Campania assume l'onere di corrispondere agli istituti educativo - assistenziali ed alle altre istituzioni di assistenza convenzionati con i Comuni della Campania disastrati o gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, l'importo delle rette relative al 1980, al primo quadrimestre 1981 ed al primo quadrimestre 1982, se non corriposte, per gli affidamenti ed i ricoveri disposti dal Comuni medesimi.

A tal fine le singole istituzioni assistenziali, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, inoltreranno all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali istanza corredata da distinti elenchi delle persone assistite e residenti in ciascun Comune disastrato o gravemente danneggiato della Regione Campania, con il visto di conformità del Sindaco anche relativamente ai periodi di effettivo affidamento e la dichiarazione del Sindaco stesso che le rette non sono state corrisposte.

Art. 9

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge stabilito in L. 1.000 milioni (di cui L. 900.000.000 per i contributi di cui all'articolo 1 e L. 100.000.000 per gli interventi di cui all'articolo 8) si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 1464 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, di nuova istituzione, con la denominazione «Interventi della Regione a favore delle istituzioni di assistenza e dei Comuni terremotati» prelevando l'occorrente importo, quanto a L. 500.000.000 ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 dallo stanziamento del fondo globale di cui al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che si riduce di pari somma e quanto a L. 500.000.000 dallo stanziamento del fondo globale di cui al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, che si riduce di pari somma.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 — secondo comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982 DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 49.

«Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 — ulteriori termini per la applicazione dell'articolo 22 — norme in materia di accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente:

«Entro venti giorni dalla data di approvazione del "piano annuale esecutivo di fiananziamento" da parte del Consiglio regionale, i Servizi competenti comunicano agli Enti abilitati i finanziamenti disposti in loro favore e nei venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di individuazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo, di cui al successivo articolo 10, il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori delegati emettono il decreto di concessione del finanziamento e ne dispongono l'invio agli Enti destinatari.

I decreti di concessione dei finanziamenti, quali atti esecutivi, non sono sottoposti al visto della Commissione di Controllo sugli atti della Regione».

Art. 2

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è così integrato:

«Al termine del comma, dopo la parola «territorio», il punto è abolito ed il testo continua:"e per conoscenza alla Regione Campania, per le finalità di cui al successivo quarto comma"».

Art. 3

L'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è così modificato e integrato:

«Al seconda comma dell'art. 8 sono soppresse le parole: "per adeguare, integrare o modificare il piano esecutivo o anche".

Al terzo comma dell'art. 8, al termine del periodo, dopo la parola «esecutivo», il punto è abolito ed il testo continua "con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio regionale"».

All'articolo è aggiunto il seguente sesto comma:

«I fondi di cui ai comma precedenti non impegnati nel corso dell'anno finanziario di competenza, per la parte della residua disponibilità, vengono reiscritti nel bilancio dell'anno finanziario successivo a quello in riferimento».

Art. 4

L'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, è sostituito dal seguente:

«l'Ente destinatario del finanziamento, nel rispetto dei vincoli fissati dal programma plruriennale e dal piano esecutivo annuale, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6, individua le opere da realizzare tra quelle previste dalle richieste avanzate in base al primo comma del precedente articolo 7, approva i progetti tecnico - escutivi ai sensi del successivo articolo 20 e ne dà comunicazione ai Servizi competenti».

Art. 5

L'articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è così modificato ed integrato:

Il primo comma dell'articolo 12 è soppresso.

Il secondo comma è così modificato:

«Eventuali proroghe ai termini per l'approvazione dei progetti di cui al precedente articolo 10 possono essere concesse, per un massimo di ulteriori 180 giorni, dagli Assessori che sovrintendono ai competenti Servizi, su motiva richiesta dell'Ente abilitato».

Art. 6

L'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente:

«I prelevamenti dal conto corrente di cui al primo comma dell'art. 11, sono consentiti soltanto per effettuare pagamenti connessi ai lavori assistiti dal finanziamento regionale.

Detti prelevamenti sono disposti dal legale rappresentante dell'Ente appaltante, perentoriamente, entro cinque giorni dalla data di ricezione della documentazione presentata dagli aventi diritto al pagamento, mediante ordine a favore del Tesoriere dell'Ente medesimo che ne rilascia quietanza.

I fondi prelevati sono introitati dall'Ente di cui al precedente comma mediante emissione di ordine di incasso ed iscritti, ove non vi abbia già provveduto, in correlati capitoli dell'Entrata e della Spesa del proprio bilancio.

Contestualmente, l'Ente provvede all'erogazione delle somme introitate sulla base di appositi ordinativi di pagamento in favore degli aventi diritto e, nel caso di stati di avanzamento dei lavori, sulla base dei medesimi redatti e sottoscritti dal solo Direttore dei lavori senza ulteriori formalità, con riserva di eventuali successivi controlli.

Nel caso di pagamenti da effettuare mediante accrediti da parte della Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di Credito in favore degli Enti appaltanti, sui mutui ad essi concessi per opere assistite dal contributo regionale in annualità, gli Enti medesimi rimettono gli atti di pagamento ai predetti istituti entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte degli aventi diritto e, nel caso di stato di avanzamento dei lavori, sulla base dei medesimi redatti secondo le modalità del comma precedente.

Ad accredito avvenuto dell'ordinativo di pagamento delle somme di cui al comma precedente presso la Tesoreria provinciale dello Stato, il legale rappresentante dell'Ente appaltante, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di accredito stesso, dispone contestualmente l'incasso delle somme da parte del tesoriere dell'Ente medesimo ed emette l'ordinativo di pagamento in favore degli aventi diritto».

Art. 7

L'articolo 14 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è così modificato ed integrato:

«Dopo il primo comma si aggiunge il seguente:

«Copia conforme della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati, va allegata ai rendiconti di cui al precedente comma ai fini della presa d'atto da parte del competente Servizio regionale circa la destinazione dei finanziamenti assegnati agli Enti».

All'attuale secondo comma dopo la parola «trasmesse» si aggiunge una virgola e l'avverbio "altresì"».

Art. 8

Il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dai seguenti:

«Nel caso di licitazione privata o di gara per l'aggiudicazione dei lavori di cui alla lettera e) del precedente articolo 25, sono ammesse offerte anche in aumento, sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.

Nel caso in cui l'Ente appaltante non escluda espressamente nel bando di gara la presentazione di offerte in aumento, l'aggiudicazione della stessa avviene col sistema previsto dalla lettera a) dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e comunque aggiudicata secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Le gare indette o aggiudicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, espletate con le modalità dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono considerate legittime a tutti gli effetti».

Art. 9

L'articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è così integrato:

«L'ultimo comma dell'articolo 31 è integrato con le norme di cui all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 cui si fa espresso rinvio».

Art. 10

Il terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito con il testo dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 11

L'articolo 43 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è integrato con il seguente comma:

«Ai componenti la Commissione è assegnata una indennità di presenza e di rimborso di eventuali spese di trasferimento nella misura di cui all'art. 51».

Art. 12

Il penultimo comma dell'articolo 47 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente:

«Il relatore sul progetto di piano regolatore è componente di diritto del Comitato con voto consultivo».

Art. 13

Nuovi termini in materia di opere non conformi allo strumento urbanistico

Le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 si applicano per un anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

La deliberazione del Consiglio comunale di cui alle medesime norme deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo dell'urgenza e della compatibilità dell'opera con le altre previsioni del piano urbanistico comunale.

La stessa deliberazione deve essere inviata per conoscenza alla competente Amministrazione provinciale per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.

Art. 14

I fondi assegnati ai Comuni in base ai piani esecutivi degli anni 1979 e 1980 per la costruzione di ambulatori, per i quali non sia stato concesso il mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti, sono devoluti ad altre categorie di opere previste dai rispettivi piani esecutivi, con deliberazione da adottarsi da parte degli Enti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ai fini dell'approvazione dei progetti per le opere di cui al comma precedente, si applicano i termini previsti dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1981, n. 2.

Art. 15

Le deliberazioni comunali di devoluzione dei fondi dei piani esecutivi 1979 e 1980 adottati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1981, n. 2 fuori dai termini consentiti, esplicano la loro efficacia perche la loro adozione sia avvenuta prima del 20 maggio 1982.

Art. 16

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 cui si fa espresso rinvio.

Art. 17

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 — secondo comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 50.

«Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1974, n. 9».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 9 viene così modificato:

«La Regione Campania è autorizzata a concedere i contributi di cui alla presente legge per la costruzione di impianti di coltivazione di mitili di acque marine e per la costruzione di impianti di stabulazione».

L'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 9 viene così interpretato:

«La concessione dei contributi è riservata dalla data di entrata in vigore della citata legge, alle cooperative di pescatori e di mitilicoltori, alle imprese individuali o società esercenti della molluschicoltura, ovvero ai Comuni o ai Consorzi di Comuni».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 — secondo comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982 DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 51.

«Modifiche alle leggi regionali 27 ottobre 1978, n. 48 e 3 dicembre 1980, n. 74 recanti norme in materia di disciplina dell'attività venatoria».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 1978, n. 48 è così modificato:

— all'ultimo rigo del I comma la parola «dieci» è sostituita dalla parola «quindici».

Art. 2

L'articolo 7 della legge regionale 27 ottobre 1978, n. 48 è così modificato:

— il II comma è sostituito dal seguente:

«La suddetta tassa viene determinata nella misura del 90% delle corrispondenti tasse erariali di cui all'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e successive modificazioni ed ha la validità di un anno a decorrere dalla data del pagamento».

Art. 3

L'articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 74 è così modificato:

— al decimo comma dopo la parola «struttura» è aggiunto il seguente periodo:

«La distanza tra due tabelle comunque non deve superare i 400 metri, l'altezza dei pali di sostegno non deve essere inferiore a metri 1,80, la dimensione delle tabelle non potrà essere inferiore a cm. 35X25».

Art. 4

L'articolo 9 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 74 è così modificato:

— il quinto comma è sostituito con il seguente:

«Nelle predette zone l'addestramento e le gare dei cani è vietato dal 2 maggio al 20 luglio di ogni anno».

— l'ottavo, nono, decimo ed undicesimo comma sono sostituiti con i seguenti:

«Le zone di cui al punto e) del precedente articolo 5 non potranno avere una superfice superiore a 15 ettari né inferiore a 3 ettari, dovranno essere istituite in località distanti almeno 150 metri dai centri abitati, da importanti vie di comunicazione e 500 metri dalle strutture faunistiche di cui ai punti a) b) c) d) f) g) h) i) del precedente articolo 5.

Il numero delle zone di cui al punto e) del precedente articolo 5 non può superare le 35 unità.

Ad ognuna delle Associazioni venatorie e cinofile o loro Consorzi è consentito l'impianto nella Regione di un munero di 5 unità delle zone di cui al punto e) del precedente articolo 5.

Le restanti cinque saranno poste a disposizione di quelle Associazioni che abbiano un numero di iscritti superiore a 20.000 unità.

Analoga facoltà è concessa alle aziende faunistiche di cui all'art. 39 della legge 3 dicembre 1980, n. 74 nei limiti di una zona per ogni azienda.

Tali zone non vanno computate nel numero di cui al III comma del presente articolo.

Alla richiesta dovrà essere allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei proprietari dei terreni oggetto dela concessione».

Art. 5

L'articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 74 è così modificato:

— il terzo comma è sostituito con i seguenti:

«Le tabelle saranno fornite gratuitamente dalla amministrazione provinciale su richiesta, in carta legale, contenente gli estremi catastali e la coltura in atto sui terreni delimitati.

L'avvenuta delimitazione va comunicata all'Amministrazione provinciale competente per il territorio entro 30 giorni dalla apposizione delle tabelle».

Art. 6

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 74 viene fissato al 31 dicembre 1982.

Art. 7

L'articolo 33 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 74 è così integrato:

— dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Tutti gli agenti preposti alla vigilanza sull'applicazione della presente legge cureranno la tutela degli ambienti naturali al fine di salvaguardare gli habitat della fauna e l'equilibrio ecologico. Detti agenti, qualora accertino fatti che determinano deturpazione o degradazione ambientale, sono tenuti a redigere regolare verbale da inoltrarsi alle autorità competenti».

Art. 8

Le sanzioni amministrative di cui all'art. 34 della legge 3 dicembre 1980, n. 74 lettere a) b) c) g) h) i) l) m) n) o) vengono elevate del 100% nella parte riferita al minimo della sanzione mentre la sanzione prevista alla lettera e) dello stesso articolo viene aumentata dalla parte riferita al minimo a L. 100.000.

Fino alla entrata in vigore di apposita normativa regionale che disciplina la materia di cui alle legge statale 24 novembre 1981, n. 689, «Modifiche al sistema penale», tutte le disposizioni regionali emanate con legge regionale del 30 dicembre 1980, n. 74 e relative al sistema sanzionatorio, restano in vigore in quanto compatibili.

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale per le sanzioni amministrative di cui alla legge 3 dicembre 1980, n. 74 può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore a L. 30.000. In ogni momento il debito può essere estinto in un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in una unica soluzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla o farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 52.

«Integrazione della legge regionale 30 aprile 1981, n. 29».

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Articolo Unico

L'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 29 è sostituito dal seguente:

«Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 1981/1983 la spesa complessiva di L. 12.500.000.000 così ripartita:

— per gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge: L. 8.500.000.000, di cui L. 1.500.000.000 nell'esercizio 1981, L. 4.500.000.000 nell'esercizio 1982 e L. 2.500.000.000 nell'esercizio 1983;

— per gli interventi di cui all'articolo 7 della presente legge: L. 4.000.000.000 si cui L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1981, L. 1.500.000.000 nell'esercizio 1982 e L. 1.500.000.000 nell'esercizio 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

1) per l'esercizio finanziario 1982 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 1530 «Contributi ai Comuni singoli o associati quale concorso nelle spese per la istituzione, potenziamento e funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare», previamente integrato della somma di L. 2.500.000.000 mediante prelievo dell'occorrente importo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal fondo globale di cui al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che si riduce di pari somma;

— con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo n. 1531 «Contributi in annualità trentacinquennali ai Comuni per la trasformazione delle case di riposo esistenti in case albergo o per la realizzazione di nuove case albergo»;

2) per l'esercizio 1983, con i corrispondenti stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa dotati degli importi di cui al precedente I comma, finanziati con le risorse di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982 DE FEO

(4253)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651134/15) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.